

LXXVII.

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Congedi — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento — Discorso del Senatore Vigliani a sostegno del progetto — Considerazioni del Senatore Cadorna in risposta ai propugnatori del medesimo.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica e più tardi interviene pure il Ministro di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, *Arnulfo* legge le lettere dei Senatori Taverna, Marzucchi, Ghiglini e Chigi, con cui chiedono un congedo che viene loro dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO
DI LEGGE RELATIVO
ALLA COMPETENZA IN MATERIA PENALE
DEI GIUDICI DI MANDAMENTO.

Presidente. Si riprende la discussione generale sul progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario.

La parola spetta al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Io comprendo altamente, o Signori, quanto debba essere arduo e malagevole il compito di chi scende a prendere parte in una discussione

nella quale hanno fatto, da alcuni giorni, splendida prova egregi magistrati e profondi giureconsulti con potenza di dottrina, di raziocini e di argomenti dedotti da lunga pratica delle cose giudiziarie.

Non crediate che sia presunzione da parte mia il venire in questo momento a mescolarmi in questa lunga discussione; io vi sono tratto unicamente dall'adempimento di un dovere coscienzioso.

Un progetto di legge il quale riguarda l'amministrazione della giustizia a cui ho dedicato i miei studi, lo istituto della mia vita, imponeva naturalmente a me e come magistrato e come Senatore il dovere di apporarvi qualche cosa più che un voto silenzioso.

È stato mio primo proposito di attendere la discussione degli articoli e sottoporre allora al Senato qualche osservazione che a me si è presentata come acconcia e meglio raggiungere lo scopo della legge, e fors'anche, se troppo non presumo, a ricondurre maggiore concordia nelle disparate opinioni che si sono sollevate sopra questo argomento; ma quando io vidi la discussione generale prendere proporzioni sommarie larghe, quando mi è parso che essa potesse assorbire la discussione degli articoli a cui, se bene ho inteso, si sarebbe da alcuni mirato a chiudere le porte, allora mi sono persuaso che non mi era permesso un

ulteriore indugio e che se voleva compiere la parte del mio dovere davanti al Senato io dovevo farlo nella discussione generale, anche a costo, o Signori, di rendermi un po' noioso.

L'argomento per sè non è troppo gradevole, e per quanta cura vi si voglia mettere nel trattarlo in modo che possa divenire sopportabile alle persone non iniziate, non avvezze alle cose giudiziarie, non è tanto facile riuscire nell'impresa, e tanto meno sarà dato a me che sento di non possedere i mezzi che a ciò si richiedono.

Ciò che vi posso promettere egli è, o Signori, di esporvi con sincerità e franchezza l'impressione che questo progetto di legge tanto dibattuto destò nell'animo mio, e qual è il concetto definitivo che me ne sono formato.

Era cosa naturale che appena questo progetto fu presentato al Senato io vi rivolgessi un'attenzione tutta speciale, non propria soltanto del Senatore, ma anche di colui che vi trova un argomento che riguarda le proprie funzioni, che interessa quell'oggetto intorno a cui si aggirano le principali occupazioni della propria vita.

Io adunque esaminai, studiai il progetto con tutta la attenzione di cui mi sentiva capace.

Questo esame e questo studio lo feci una prima volta allorchè la confidenza degli uffizi del Senato mi ha chiamato a prender parte ad uno degli Uffici Centrali che dovettero prendere in disamina uno dei progetti che si trova fuso nell'attuale progetto.

Io allora io presi ad esame non soltanto la parte che era demandata all'Ufficio di cui faceva parte, ma anche quella che era affidata all'altro Ufficio Centrale, poichè, come il Senato intese, vi fu riunione dei due Uffici, motivata dalla persuasione che i membri dei due Uffici avevano, che la materia fosse così strettamente collegata, che dovesse essere unitamente esaminata e discussa.

Ebbi in quell'occasione a manifestare agli onorevoli miei colleghi l'opinione che se non tutte le disposizioni che si contenevano in quei progetti primitivi, fusi ora nel progetto che esaminiamo, erano accettabili ed utili, molte cose però io riputava buone e tali da ripromettersene risultati vantaggiosi per la giustizia.

Sgraziatamente alcune difficoltà di forma e qualche variazione nell'opinione degli onorevoli membri componenti quegli Uffici hanno impedito che avesse luogo una discussione simultanea sopra quei due progetti.

Presentatosi il progetto di legge attuale, io mi trovai a far parte dell'Ufficio nel quale sedeva pure l'onorevole mio amico il Senatore Vacca; e con molto piacere vidi confidato a lui l'incarico di occuparsi di un progetto che, diciamolo francamente, è più specialmente rivolto a quelle provincie nelle quali egli con tanto lustro presiede all'amministrazione della giustizia, come capo del Ministero Pubblico.

Io vi dirò francamente che non mi aspettava dall'Ufficio Centrale incaricato dell'esame del progetto, com-

posto come è d'uomini per ogni riguardo competenti ed autorevoli nella materia, un giudizio cotanto severo. Io ben pensava che ad alcune delle disposizioni in esso contenute l'Ufficio Centrale non avrebbe fatto buon viso, ma non credeva certamente che egli sarebbe andato sino al punto di proporre al Senato che l'intero progetto di legge venga respinto e quasi nemmeno ammesso all'onore della discussione nelle singole sue parti.

Però io non mi sono punto sorpreso, ed anzi debbo dire che mi sono rallegrato della lunga e viva discussione che sorse in Senato sopra le questioni molto delicate che il progetto presenta.

Questa discussione fa prova di quel caldo zelo, e di quella viva cura che il Senato è solito porre, allorchè si tratta di questioni che riguardano i principii più preziosi dell'ordine sociale, della sicurezza pubblica e privata.

Ed io amo sperare che da questa discussione accurata ed anche animata, uscirà non la disapprovazione del progetto, che io vi confesso ravviserei come una sciagura, ma l'approvazione di quelle disposizioni che sono veramente utili, e che fors'anche migliorate dalla discussione, potranno condurre più pienamente a quello scopo a cui le sagge mire del Governo sono rivolte.

Volendo esprimervi in brevi termini il mio concetto sopra l'insieme del progetto, vi dirò che lo riguardo come una necessità incontestabile per una gran parte del nuovo Regno Italiano, come un atto molto utile in molte provincie dell'Italia centrale, e come atto non disutile, e dirò anche utile in tutte le altre provincie e particolarmente in quella dove ho l'onore di occuparmi di funzioni giudiziarie.

A questo progetto si sono fatte obiezioni di vario genere, e certamente non si è omissa alcuna di quelle difficoltà che gli si poteva muover contro.

Le prime difficoltà hanno un carattere preliminare e si può dire anche pregiudiziale; esse consistono nel dire che non conviene toccare i codici, che toccandovi in un modo speciale, ed all'infuori di una revisione generale si corre pericolo di disordinarli.

In secondo luogo, si è detto che il Governo essenzialmente intendo con questo progetto di rimediare ad un male locale e transitorio, che quindi se tale è il male, vuol pure essere locale o transitorio il rimedio; e per parlare più chiaramente, si è detto: si vuol provvedere a un bisogno della giustizia nelle provincie napoletane e siciliane; ebbene si faccia un provvedimento il quale sia adatto ai bisogni di quelle provincie, ma non si disturbino le altre provincie che non sentono lo stesso bisogno, per curare un ammalato, voi non dovete disturbare i sani.

Queste sono, se non m'inganno, le difficoltà prime che sono state opposte al progetto.

Io potrei prescindere dal trattenerne il Senato sopra le medesime, poichè ad esse hanno abbondantemente risposto gli egregi miei colleghi che mi precedettero

nell'arringo; però mi permetterà il Senato che poche parole aggiunga a questo riguardo.

Non si deve toccare ai codici, si è detto, salvo in modo generale e con una revisione coordinata.

La massima è vera in generale, ma mi sia lecito di domandare anzitutto agli onorevoli oppositori; possiamo noi dire francamente, con coscienza del vero, che l'Italia abbia una legislazione codificata?

Se noi parliamo in generale, nessuno potrà rispondere se non con una negativa. Molti sono i codici che esistono in Italia, pure non vi è una legislazione italiana, unica, codificata. I Codici, di cui il Senato è stato chiamato ad occuparsi, provano come si tratti appunto di raggiungere il nostro desiderio dell'unificazione della legislazione, ma che essa per ora non è che un voto.

Ma scendendo dal genere alla specie di cui ci occupiamo, cioè alla materia dei giudizi penali, alla procedura criminale, non si può nemmeno dire che esista anche a questo riguardo un Codice italiano di procedura penale.

Dirò anzitutto che una nobilissima provincia italiana ha creduto finora di mostrarsi molto restia all'accettazione dei Codici penale e di procedura penale che sono vigenti in una gran parte d'Italia.

Aggiungerò che il Codice penale ed il Codice di procedura penale che erano stati preparati per le antiche provincie accresciute della Lombardia, furono bensì estesi a molte parti d'Italia, ma non senza qualche variazione, singolarmente per le provincie meridionali.

Diffatto furono introdotte in questi Codici non poche modificazioni suggerite da uomini molto competenti e molto savi, che ebbero ad occuparsi dell'estensione di quei Codici alle mentovate provincie del mezzogiorno.

Non esiste dunque propriamente un Codice di procedura penale, e nemmeno un Codice penale italiano; ed a questo proposito ricorderò anzi una circostanza che a me ha fatto una grande impressione, e che credo non sia stata dimenticata dagli onorevoli miei colleghi.

Allorquando in questo recinto si discuteva precisamente la legge, che riguardava una proroga per l'attuazione dei Codici nostri nelle provincie siciliane e napoletane, il Ministro di Grazia e Giustizia d'allora presentava al Senato due progetti di legge, l'uno per la riforma del Codice penale, l'altro per la riforma del Codice di procedura penale.

Che cosa significava la presentazione di questi due progetti fatta in quell'occasione?

Una cosa sola, o Signori, e ben chiara; che cioè nella mente stessa del Governo che promuoveva la estensione di quei Codici, essi non erano né stabili, né definitivi, non erano altro che un esperimento che si faceva per giungere poi all'unificazione cotanto desiderata. Si riconosceva in quel momento stesso il bisogno che quei Codici avevano di essere riformati e migliorati, e tuttavia, siccome il voto nazionale per l'unificazione si era manifestato in modo assai vivo, il Governo non credeva di arrestarne il corso, malgrado la coscienza

che egli aveva che quei Codici dovessero essere prontamente riformati.

Noi dunque non ci troviamo in presenza di una legislazione codificata, ma solo in presenza di Codici, i quali con alcune variazioni sono stati posti in esecuzione in molte provincie del Regno italiano.

Questo, a mio parere, toglie molta importanza alla massima che è stata invocata, vera in genere, che non si debba toccare ai Codici nazionali con troppa facilità né con mutazioni parziali.

Noi abbiamo naturalmente maggiore libertà d'azione, non siamo stretti da uguali riguardi verso i Codici vigenti, nelle condizioni affatto straordinarie, in cui versa la legislazione del Regno italiano, legislazione che si sta formando, e che ci dovrà ancora occupare lunghi anni, ma che finora non ha ancora carattere nazionale; però la libertà maggiore che a noi è consentita, non debbe essere travolta a licenza, ed intenderei che vi sarebbe licenza, quando si venisse avanti con una riforma, la quale, come temono i membri della maggioranza dell'Ufficio Centrale, mettesse veramente a soquadro il Codice di procedura penale.

Davanti ad un pericolo di questa fatta ogni uomo sensato si dovrebbe arrestare; ma permettetemi, o Signori, che io vi dica tosto che questo pericolo io non l'ho sentito nell'esame coscienzioso che ho fatto del progetto prima che si aprisse la discussione, né io potei convincermene dopo i discorsi, certamente molto accurati ed eruditi, i quali ci occuparono per molti giorni e nei quali si è principalmente cercato di dimostrare il disordine e lo scompiglio che il progetto di legge avrebbe potuto cagionare nell'economia generale del Codice di procedura penale.

Io dissi che di questo pericolo non ho potuto persuadermi, giacché considerando in prima le disposizioni che accrescono la giurisdizione dei giudici di mandamento e scemano quella dei tribunali, non vi scorgo che una eccezione fatta ad un principio sancito in quel Codice circa la competenza, ma non vi vedo il principio distrutto, né sensibilmente offeso.

Invece che, secondo le regole vigenti e sancite nel Codice del 1859 i giudici di mandamento non conoscono attualmente che delle contravvenzioni di polizia, essi sarebbero, colle proposte disposizioni, chiamati a conoscere contemporaneamente di alcuni delitti, i quali per le pene a cui vanno soggetti sono i meno gravi; non li dirò *minimi e leggeri*, poiché questa parola ha troppo offese le orecchie dell'egregio Senatore e magistrato Castelli; ma certamente non mi dilungo dal vero assicurandolo che l'onorevole mio collega ed amico Senatore De Foresta quando parlava di delitti minimi e leggeri, non intendeva di attenuare la importanza di quelle infrazioni, a cui l'articolo del progetto allude, ma usava un'espressione di confronto, un'espressione comparativa, e certamente non negherà l'onorevole Castelli che i delitti di cui parla l'articolo primo, nella scala dei delitti, si possono benissimo qualificare col

titolo di minimi e leggeri; perchè sono i più leggeri, sono i minimi di tutti gli altri delitti; e quando stabiliamo il vero senso della parola, non può essere difficile l'intenderci.

Se noi rivolgiamo poi l'attenzione alle altre disposizioni del progetto, a quella principalmente che riguarda la procedura, con cui questi delitti, deferiti alla cognizione dei giudici, dovranno essere trattati, noi non troveremo nessuna sorta di turbamento nell'economia del Codice di procedura penale, imperocchè troviamo stabilito che quello stesso procedimento che usano i giudici nelle contravvenzioni, si dovrà applicare a questi delitti di minore importanza; quindi non si varia neppure un articolo di quel titolo il quale regola il procedimento davanti ai giudici di mandamento.

Si varia forse il procedimento davanti ai tribunali di circondario? Certamente no, poichè, quanto ad essi, la loro giurisdizione è ben attenuata, ma rimane nel resto nei termini e nelle condizioni in cui ora si trova.

La parte che estende i poteri dell'istruttoria al giudice di mandamento varia forse un articolo, varia una regola sola del Codice di procedura penale in quanto riguarda l'istruzione scritta?

Parmi rispondere con segni negativi il signor Senatore Castelli; ma mi permetta il Senatore Castelli che, malgrado il suo cenno negativo, io, mantenga la mia opinione e, lo ripeto francamente, che neppure una linea di quel Codice, in ciò che riguarda l'esercizio delle funzioni dell'istruttore, è variata.

Senatore Castelli. Il mio cenno era affermativo.

Senatore Vigliani. Sono lieto di avere assentite il Senatore Castelli in ciò che riguarda l'esercizio dei poteri dell'istruttore; non vi è dunque mutazione alcuna a tale riguardo; soltanto quelle disposizioni che ora sono applicate di diritto da un magistrato, lo saranno in avvenire da due.

La mutazione dove sta? in un articolo solo, cioè in quell'articolo il quale crea il giudice istruttore come unico investito dell'istruttoria penale, dandogli però facoltà di delegare il suo potere ai giudici di mandamento; la legge nuova, la legge che ci viene proposta, sostituisce a questa delegazione del giudice un potere delegato dalla legge medesima. Mi riservo di esaminare a suo luogo, come questa estensione di attribuzioni dei giudici di mandamento, non ci esponga a nessun pericolo, e non sia che una riproduzione di ciò che nella pratica tuttodì avviene, e con grande vantaggio della giustizia.

Vi sono nel progetto alcune disposizioni che riguardano l'opposizione, e la facoltà di appellare dalle sentenze interlocutorie.

Quanto all'opposizione, ci sarà soppressione di alcuni articoli del Codice di procedura penale, ma essi costituiscono un vero pleonasma che si distacca con grandissima facilità dal rimanente del Codice, senza che vi rimanga alcuna lacuna o difetto. Sarà forse mestieri di aggiungere qualche dichiarazione spiegativa, affinché si

chiariscano i dubbi che hanno occupato l'attenzione singolarmente dell'onorevole Senatore Cadorna. Sarà cosa molto facile nella discussione degli articoli il rimediare a tali difficoltà.

Quanto alla facoltà di appellare dalle sentenze interlocutorie si tratta nulla più che di surrogare un articolo ad un altro. Abbiamo già nel Codice di procedura penale un articolo che limita la facoltà di appellare dalle sentenze interlocutorie. Ebbene l'articolo che ora si trova inserito nel progetto di legge in discussione, limita maggiormente questa facoltà, e la limita per buona ragione, essendosene nella pratica fatto un abuso molto deplorabile.

Voi vedete, o Signori, che non abbiamo a temere nessuna sorta di confusione, nessuna sorta di scompiglio nelle disposizioni del Codice penale, quando si ammettano le poche variazioni, le poche riforme che ci sono proposte. Il coordinare queste riforme, il coordinare queste deroghe parziali col rimanente del Codice è l'opera, a mio avviso, la più agevole e piana nell'esame degli articoli.

Passo ad un'altra obiezione preliminare o pregiudiziale, come meglio piacerà di chiamarla. Si è detto che si vuol rimediare col progetto di legge ad un male locale, e ad un male transitorio. Io credo che qui si sia preso abbaglio tra il più ed il meno, scambiando il positivo col negativo, vale a dire il sì col no. È verissimo che il male od il bisogno dirò meglio della giustizia, a cui si vuol con questo progetto di legge riparare, non è eguale in tutto il Regno, anzi si manifesta in proporzioni molto diverse. Ma non si può dire che il bisogno non si manifesti in tutte le parti del Regno.

Nelle provincie meridionali, per le ragioni che sono state largamente esposte, il bisogno della giustizia nella parte correzionale è estremo, inquantochè quasi si può asserire che ve ne sia assenza. Le eloquenti parole con cui lo stato della giustizia correzionale nelle provincie meridionali è stato descritto dagli oratori che mi hanno preceduto, mi dispensano dall'entrare in questa parte, nella quale, del resto, io non potrei arrecare al Senato nozioni più chiare, nozioni più fondate di quelle che essi hanno poste innanzi.

Ma ciò che io posso dire egli è che il male non è transitorio, perocchè dalle cose stesse a tale riguardo esposte al Senato, rimane dimostrato come i bisogni della giustizia correzionale nelle provincie meridionali muovano da cause che non si possono dire transitorie.

Si è detto, e con ragione, che la circoscrizione dei tribunali di circondario in quelle provincie, essendo fatta sopra base molto più larga di quella delle antiche provincie, lascia una gran distanza tra i luoghi in cui avvengono i delitti ed i tribunali, e quindi una grande difficoltà nelle comunicazioni tra i testimoni, le parti ed i giudici. Si è detto inoltre che mancano le strade e che i luoghi sono montuosi in alcune provincie.

Ora il Senato comprende che queste difficoltà non si

possono rinnovare così prontamente. La costruzione di strade in quelle provincie esigerà assai lungo tempo, l'organizzazione giudiziaria poi non sarà certamente modificata con facilità nella parte in cui si tratterebbe di imporre all'erario maggiore aggravio, poichè, sarà naturale che i rappresentanti dei contribuenti chiedano se non vi sia altro mezzo per raggiungere lo scopo, prima di sottoporre il paese, già tanto aggravato, a maggiori pesi.

E quando si mostrerà che lo si può raggiungere con altri mezzi, quali sono quelli che ora ci sono proposti, egli è certo che non si potrà ottenere che sia accresciuto il numero dei tribunali.

Io credo che sarà impossibile nelle circostanze in cui siamo di trovare un Ministro di Grazia e Giustizia, il quale osi presentarsi all'altro ramo del Parlamento a proporre un accrescimento di tribunali. Ma qui mi arresta l'onorevole Senatore Castelli, il quale ha proposto un mezzo per provvedere nelle provincie meridionali a ciò che riguarda la giustizia correzionale.

Per rispondere a questa parte del suo discorso, io voglio abbondare nel suo senso e considerare per un momento che il male sia locale e transitorio, ciò che ho già detto che non credo.

Egli proponeva di creare delle sezioni provvisorie, od almeno di aggiungere sezioni ai tribunali di circondario delle provincie meridionali, ed andando più oltre egli indicava anche il modo con cui quelle sezioni si sarebbero potute comporre, raccogliendo magistrati qua e là nelle diverse parti del Regno e trasportandoli dove se ne presenta il bisogno.

Ella è cosa evidente che questo rimedio è insufficiente al male di cui si tratta, poichè creando nuove sezioni nei tribunali, non si avvicinano quei tribunali ai luoghi in cui la giustizia vuol essere resa.

Voi avete inteso dall'onorevole Senatore Coppola nella tornata di ieri, come nella stagione invernale in alcune di quelle provincie le comunicazioni siano pressochè impossibili, o almeno di tale difficoltà che per l'amministrazione della giustizia equivale all'impossibilità.

Converrebbe adunque in quei paesi contentarsi di una giustizia estiva e prescindere dalla giustizia invernale, conseguentemente si avrebbe una giustizia per una metà dell'anno, e le sezioni che vorrebbe aggiungere l'onorevole Senatore Castelli a quei tribunali di circondario non farebbero che stabilire magistrati che non avrebbero che fare, poichè non troverebbero gli elementi necessari per esercitare le loro funzioni. Le spese continuerebbero ad essere enormi, i testimoni e le parti lese continuerebbero a soffrire un disastro gravissimo per trasportarsi ai luoghi dove dovrebbero essere esaminati; sarebbe quindi un rimedio, il quale mostra bensì di voler riparare al male, ma che nella sostanza lo lascierebbe intero, od almeno nella massima sua parte sussistente.

Non ispererò molte parole sui mezzi coi quali l'onorevole Senatore Castelli mi parve volesse comporre

le sezioni proposte; se ho ben inteso, fra gli altri magistrati che avrebbe trascelto per farne dei giudici, vi sarebbero anche i membri che egli crede superflui del Pubblico Ministero.

Io non credo che il Governo possa e nemmeno debba far passare membri del Pubblico Ministero in altre carriere per compiere le funzioni di giudice, salvo a farli ritornare alla carriera del Pubblico Ministero, quando queste missioni, per cause temporarie, fossero adempite.

Ciò darebbe luogo a un tale disordine nel personale della magistratura, che assolutamente non potrebbe essere ammesso da nessun Ministro della Giustizia.

Ho detto che il male non solo non è transitorio, ma non è locale, ed a tale riguardo ho pure accennato che vi è differenza tra la maggiore e minor gravità del male, ma che esso esiste in tutte le provincie del Regno Italiano.

Dopo che la giustizia criminale coll'istituzione delle Assisie è stata di molto avvicinata ai luoghi in cui avvengono i reati, si è fatta sentire generalmente la necessità di un proporzionato riavvicinamento anche nella giustizia criminale e massimamente in quelle parti della giustizia correzionale che ha per oggetto i delitti meno gravi, quali sono quelli che vengono puniti con pene inferiori a 6 mesi di carcere.

Qui noti il Senato che, quando si parla di reato che a termini di legge è punibile con sei mesi di carcere, per lo meno in due terzi delle cause occorrenti la pena riesce inferiore di assai a sei mesi di carcere; cosicchè la pena che verrà applicata dai giudici a quei reati sarà per le circostanze attenuanti il più delle volte al disotto della metà di quella, quando si trattasse di reati che sono puniti col massimo grado, vale a dire con sei mesi di carcere.

Io diceva che si è fatto sentire generalmente il desiderio di ravvicinare anche la giustizia correzionale ai luoghi dei delitti, poichè si notava che questa giustizia si rendeva a distanze uguali a quelle della giustizia criminale e con uguale disastro e con uguale dispendio. Aggiungerò in secondo luogo, che si è pure fatto sentire l'aggravio della spesa in quanto che la giustizia correzionale è divenuta quasi più dispendiosa che la giustizia per i più gravi misfatti, cioè la criminale. Anche questo è uno sconcio il quale, quando senza lesione della giustizia può essere riparato, vuole, secondo le buone regole della economia, essere fatto scomparire.

Un altro inconveniente non lieve nella giustizia correzionale per i piccoli reati si è notato dalle persone pratiche, ed è che dove ha luogo il carcere preventivo, molte volte, la pena giunge quando è già scontata dall'imputato, e qualche volta, cosa assai peggiore e dolorosa, l'imputato ha già scontato un carcere preventivo per un tempo superiore alla pena che gli toccherebbe. La saviezza dei tribunali suole allora ricorrere ad una formola che copre questo inconveniente dichiarando

che l'imputato fu sufficientemente punito col carcere sofferto; ma vi posso assicurare, Signori, che in molti casi in cui si usa questa formola, se l'imputato fosse fuori del carcere, non vi sarebbe condannato per un tempo uguale a quello della detenzione preventiva che ha sofferto.

Ora io domando se questo inconveniente non è talmente grave da occupare grandemente l'attenzione del Ministro della Giustizia e quella del Parlamento?

Non è dunque un provvedimento speciale e transitorio che occorra per riparare a questi inconvenienti, ma egli è un provvedimento generale; e altronde questo modo di provvedere vuole essere adoperato ogni volta che è possibile, giacchè i provvedimenti eccezionali lasciano sempre una cattiva impressione, offendono la uguaglianza dei diritti, ledono il sentimento pubblico in quelle parti del Regno a cui essi sono applicati; cosicchè ella è massima incontestabile di buona legislazione, che i provvedimenti straordinari ed eccezionali non sono da adoperarsi, salvo quando sono una inevitabile necessità. Ma nel caso nostro, o Signori, io credo di potervi dimostrare che il provvedimento che ci sta dinanzi e del quale ci occupiamo, può applicarsi convenientemente a tutte le parti del Regno Italiano.

Io divido i vantaggi che possono derivare da questo provvedimento in due parti: Gli uni sono vantaggi della giustizia correzionale; gli altri della giustizia criminale.

In più modi questo progetto arrecherà giovamento alla giustizia correzionale e dal lato della celerità e dal lato dell'efficacia ed in ultimo luogo anche dal lato dell'economia.

Gioverà questo progetto alla giustizia correzionale primieramente col rendere più celeri e pronti i giudizi, col portarli sul luogo medesimo dove i piccoli delitti sono stati commessi.

Ognuno sa quanto importa che la giustizia penale, la quale vuol essere esemplare, si faccia il più che si può dove il reato ha turbato la società.

Questo scopo si ottiene molto utilmente col fare passare la cognizione dei piccoli delitti dai tribunali di circondario, che siedono d'ordinario lungi dai luoghi dove si commettono i delitti, ai giudici di mandamento che sono prossimi al luogo dove i delitti sono commessi.

Da questo ravvicinamento della giustizia si avrà naturalmente un minore disturbo dei cittadini che debbono comparire davanti al giudice.

Si avrà inoltre un'economia nella spesa, si avrà di più un'istruttoria più compiuta e più rassicurante, imperocchè il giudice di mandamento posto sul luogo, che è spettatore qualche volta dei fatti che occadono, e vi arriva sempre appena il fatto è compiuto, ha mezzi molto più facili di scoprire la verità. Egli trova molto più agevolmente i testimoni che gli conviene interrogare; egli perviene, in una parola, più sicura-

mente alla scoperta del vero, alla punizione del colpevole.

Il progetto gioverà alla giustizia correzionale col togliere il cumulo veramente divenuto insopportabile dei due rimedi, quello dell'opposizione e dell'appello.

Non è esagerazione il dire, che il concorso di questi due mezzi ha fornito all'abilità dei difensori uno stratagemma che conduce quasi all'infinito i giudizi correzionali; quando vi è impegno, quando la passione si immischia nella trattazione delle cause, allora questi giudizi si menano tanto in lungo che non se ne vede il fine; qualche volta occorrono intermedie prescrizioni, come accade nei delitti di stampa, che presto si prescrivono, oppure il giudizio ha termine quando i reati sono dimenticati.

Sopra questo argomento io domanderò permissione al Senato di comunicargli l'avviso di un dottissimo magistrato che siede nella Corte di Cassazione di Milano, al quale mi onoro di essere legato in amicizia, e che ha consacrata la operosa sua vita a profondi studi del diritto penale.

Appena furono introdotti avanti il Senato i progetti primitivi che riguardavano questa materia importantissima, spontaneamente quell'egregio magistrato mi comunicava alcune sue idee.

In generale esso approvava i progetti, meno la parte degli appelli. Io, debbo dirlo francamente, in questa parte non andava interamente d'accordo con lui nella sostanza, benchè riconoscessi io pure che l'opportunità della riforma potesse essere disputata.

Il dotto magistrato, parlando dell'opposizione, scriveva queste parole:

« A tutti è noto l'abuso invalso nei giudizi penali di lasciarsi prima condannare in contumacia, di fare poscia opposizione, di ricorrere indi in appello, far luogo ad altro giudizio di opposizione in appello, sicchè vi siano d'ordinario almeno quattro sentenze e talvolta sei prima del ricorso di Cassazione.

« Ciò sarà proficuo assai ai difensori, ma è contrario a tutti i principii ed è, a parer mio, anche indecoroso per l'autorità giudiziaria. Un giudice istruttore cita un privato qualunque come testimone, se non comparisce gli infligge una pena, può anche ordinarne la comparizione col mezzo della forza pubblica. Quando invece trattasi di un imputato di qualsiasi delitto anche giudicabile da una Corte di assise quell'imputato è liberissimo di non badare nè punto nè poco all'avuta regolare citazione di comparire all'udienza, di lasciare che il tribunale, la corte ed i giurati lo attendano inutilmente, di aggirarsi anche nei dintorni del palazzo di giustizia a dileggio dei giudici, di lasciarsi da questi condannare in contumacia, di aspettare una notificazione della sentenza, di fare poi opposizione come se nulla fosse. Io credo che per amore e per decoro della giustizia si debba rimediare a questo abuso, e parmi che ciò si potrebbe anche fare agevolmente. »

Io non aggiungerò nulla alla grave autorità di queste

parole perchè la credo sufficiente a persuadere come l'opposizione non possa essere cumulata coll'appello: sono due rimedi di cui l'uno basta, l'altro non è che uno spreco di tempo e danno della giustizia.

Il progetto gioverà in terzo luogo all'amministrazione della giustizia correzionale col vietare l'appello dalle sentenze interlocutorie, le quali non riguardino la competenza. Attualmente si ammette l'appello dalle sentenze interlocutorie le quali feriscono, come si dice, il merito della causa irreparabilmente.

Voi non vi potete figurare quante questioni si facciano sopra questa classificazione d'interlocutorie che tocchino in modo irreparabile il merito della causa.

Sempre si sostiene che la sentenza interlocutoria tocca il merito della causa, e per verità è difficile che in qualche modo non lo tocchi. Cade allora la questione sulla lesione riparabile od irreparabile e quindi questioni sopra questioni, ed il giudizio correzionale fa le spese di questi incidenti.

Se si vuole una giustizia correzionale qual esser debbe corrispondente alla natura dei delitti, efficace e pronta, bisogna assolutamente che a questi arzigogoli curiali si dia il bando e per sempre nelle nostre leggi.

Gioverà in quarto luogo il progetto alla giustizia correzionale col dichiarare sanate dal silenzio delle parti le nullità per vizi di forma, allorchè non sono state opposte nel giudizio; ed anche qui domando al Senato la permissione di dire qualche parola sopra i deplorabili abusi che esistono a questo riguardo.

Il nostro codice di procedura penale sgraziatamente abbonda alquanto nel prescrivere formalità sotto pena di nullità; queste formalità sono divenute un vero oggetto di speculazione per i difensori.

È facilissimo nel corso di un dibattimento il commettere una di queste omissioni di formalità in cose che possono avere, in astratto, un'importanza, ma che nella specialità dei casi, quando tacciono le parti, non ne hanno propriamente nessuna, ma la parte tace e prende nota. Il Pubblico Ministero o non è interessato, perchè si tratta di formalità che non lo tocca, o non si avvede e tace anch'esso.

Si arriva alla sentenza: il verdetto dei giurati è pronunziato; è savio ed ottiene la sanzione del pubblico; la sentenza è interamente giusta, lo sanno tutti quelli che vi hanno preso parte, ma ecco venir fuori un vizio di forma, e con quest'arme si ricorre alla cassazione, la quale si trova le mani legate dalla legge ed è obbligata a pronunziare che la nullità esiste, che il dibattimento è nullo, epperò ordinare che si rifaccia, si vada davanti ad un'altra Corte d'assise: quindi nuovi giurati, nuovo dibattimento, nuove spese e nuovi disagi.

Qualche volta, o Signori, questo non avviene una volta sola, ma due, tre volte nel medesimo giudizio; si va così avanti a due, tre Corti d'assise e la storia non finisce mai, e la società è obbligata, in grazia delle sue leggi meno provvede, ad assistere allo scandalo di una

giustizia che affatica i giudici e non raggiunge che a grande stento il suo scopo.

Non voglio dispensarmi, o Signori, dal riferirvi alcuni caserelli a questo riguardo, perchè vi facciano persuasi quanto danno sia in quella disposizione che permette di ricorrere ai mezzi di nullità per vizi di forma, quando le parti non l'hanno opposta nel giudizio.

Prescrive una disposizione del Codice penale, che il giuramento dei testimoni deve essere prestato in una data forma, cioè che il testimone giuri di dire *tutta* la verità e null'altro che la verità. Ebbene, è accaduto che ad un testimone è stato dato il giuramento, probabilmente nella forma che la legge voleva (e lo credo certo, giacchè i magistrati scrivono tali cose sopra una specie di *vade mecum* nel tenere dibattimenti), ma nel verbale del dibattimento le parole *tutta la verità* erano state ommesse; si leggeva che aveva giurato di dire la verità, null'altro che la verità; ebbene, lo credereste, Signori, quella sentenza dovette essere annullata perchè non constava che il testimone avesse giurato di dire *tutta la verità*. Vi domando, Signori, se un tale sistema insidioso alla giustizia possa essere mantenuto?

Accennerò un altro fatto non di natura faceta, ma molto serio. Si trattava di una causa capitale trattata a Sassari contro persona che apparteneva a distinta classe della Società. Impurta sempre che la giustizia sia fatta prestamente ed a dovere, e quando è rivolta contro tali persone c'è maggior necessità che la magistratura faccia prova del massimo zelo.

La sentenza fu pronunziata: era capitale; per vizio di forma fu denunciata alla Cassazione, annullata, e la causa rimandata alla Corte di Genova.

Immaginatevi a quanti testimoni si dovette far passare il mare per venire avanti alla Corte di Genova a deporre. Ivi si fece un secondo dibattimento, la sentenza uscì di nuovo capitale; intanto questo imputato di un delitto capitale si trascinava per le diverse provincie del Regno.

Denunziata alla Cassazione anche la sentenza della Corte di Genova vi fu nuovo annullamento per altro vizio di forma. Non vi dirò qual fosse questo vizio di forma, mi limito solo ad accennarvi che esso certamente non era tale per ogni persona sensata da poter influire sulla sostanza della decisione, ma la nullità era stabilita dalla legge: la Cassazione dovette pronunziarla: quindi l'accusato venne trascinato avanti la Corte d'appello di Torino per un terzo giudizio capitale. Per buona sorte non si trovò più altro vizio di nullità, ma voi ben comprendete, o Signori, come facilmente possano sempre accadere di codesti vizi e le parti che hanno interesse ad invocare le formalità stabilite in loro favore, invece di farlo nel momento in cui si debbono compiere, le riservano come un'arma postuma contro la giustizia.

Parlando di queste formalità l'egregio mio amico il Senatore Pinelli faceva una riflessione che merita qual-

che riguardo, ma che pure credo ammetta la sua risposta.

Egli diceva che se si ammettono le sanatorie della nullità per silenzio delle parti, possa accadere che la legge venga manomessa per difetto di ricorso in Cassazione. Io credo che questo suo timore sia esagerato, poichè il Ministero Pubblico, nell'interesse della legge, potrà sempre ricorrere; e quando si dice che è sanato il vizio, s'intende che è sanato per ciò che riguarda l'interesse delle parti, ma non mai per ciò che si riferisce all'autorità della legge; questa sta ferma e verrà rivendicata dall'autorità della Corte di cassazione, ogni volta che risulti violata.

Quindi io credo che possa l'onorevole Senatore Pirelli calmare i suoi timori su ciò e andar persuaso che la giustizia guadagnerà, e perderà nulla la legge, quando si ammetta questo principio che, a mio avviso, è veramente salutare.

Gioverà infine il progetto all'amministrazione della giustizia correzionale in ciò che concerne quei reati i quali offendono così leggermente le proprietà o le persone, che poco o nulla turbano l'ordine pubblico, e per conseguenza non danno motivo sufficiente a istituire d'ufficio un giudizio, quando le parti offese si stanno silenziose, o perchè non credano di promuoverlo o perchè sono venute a conciliazione col loro offensore, talvolta ricevendo un'indennità amichevole che quasi sempre va perduta quando interviene il giudizio.

Io posso assicurare il Senato che sono molti i processi che riguardano piccoli reati, i quali si istruiscono per dovere, ancorchè taccia la parte.

Che cosa suole avvenire quando la parte privata non vuole associarsi alla parte pubblica? Avviene ordinariamente che il processo finisce con una dichiarazione di non essere luogo a procedimento per mancanza di prove o di elementi del reato. Ma intanto l'erario ha fatte le spese per esami di testimoni e talvolta per trasferte dei giudici e tutto ciò inutilmente. In siffatti processi ben si può ritenere per sicuro che più dei tre quarti finiscono nel modo che ho accennato se la parte privata ricusa di dare il suo concorso.

Credo adunque che la giustizia, quando si tratti di reati che non turbano punto l'ordine pubblico, o lo turbano leggermente, sia molto meglio soddisfatta, e la società molto meglio edificata col non procedere, che col fare inutili processi.

Nel discorrere di questa materia molto delicata dell'esercizio libero dell'azione pubblica mi è parso che si sia molto esagerato il tema dell'articolo 15 che vi si riferisce; ho sentito parlare, se male non mi appongo, di reati molto gravi, mentre ivi non si tratta che di delitti, e di delitti i quali siano avvenuti spogli di tutte le circostanze che ne possano aggravare la specie.

Voi avete esaminata di certo, o Signori, la disposizione dell'articolo 15 e vi avrete notato come, in fatto di proprietà, anche il più leggiero furto sia mantenuto sotto l'azione pubblica.

Voi avrete anche notato come qualunque offesa fatta con un'arma propria, sia pure un temperino che è anche arma propria, darà luogo all'azione pubblica; dunque non rimarranno esenti dall'esercizio libero di quest'azione se non i reati leggerissimi commessi contro la proprietà, quei reati che hanno anche caratteri talmente dubbii che esigono le spiegazioni della parte per poterli afferrare, come avviene nella truffa; reati di cui la società sovente non si accorge, perchè riflettono solo l'individuo e sono segreti; anzi debbo aggiungere che più volte la società si burla dell'infelice che ha sofferto la truffa. E siccome fra la destrezza e la frode la distanza vuol essere dai fatti determinata, così se voi non avete il sussidio della persona lesa, la quale vi spieghi come non vi sia stata la sola destrezza, ma vi sia stato raggio, voi non riuscite a stabilire l'azione penale, così che il concederne libero l'esercizio non fa che moltiplicare inutili processi.

Difatto nella pratica ogni volta che si esercita, quando tra le parti è già intervenuto un convegno, quando le parti si sono già concertate, l'azione pubblica rimane vuota e sterile.

Quanto alle offese fatte alle persone non rimangono eccettuati dall'esercizio libero dell'azione pubblica, se non i delitti commessi con pugni e bastoni. Voi comprendete che siffatte offese non hanno una gravità tale...

Senatore **Castelli** (*interrompendo*). Con un bastone si può anche uccidere un uomo.

Senatore **Vigliani**. Risponderò anche all'osservazione del Senatore Castelli. In generale, chi vuol fare gravi offese non usa un bastone, ma si arma di qualche cosa che val meglio che il bastone. Dunque tali fatti per l'ordinario avvengono per accidente, per cause non prevedute in un momento di ira ed in rissa. Ecco i reati a cui allude quell'articolo.

Quanto agli altri più gravi che, anche commessi col bastone, producono o lesione di un membro importante del corpo, o ledono gravemente la persona, assumono un altro carattere, divengono crimini, e per conseguenza quell'articolo non ha più che fare con essi. Quindi io opino che quell'articolo, con qualche modificazione in alcuna parte, meriti di essere ammesso, perchè non lede l'ordine pubblico, nè la morale pubblica, nè le esigenze della sicurezza sociale.

Vi sarebbe maggiormente da dire intorno ad alcuni crimini, per i quali nell'articolo 16 si è pur dichiarato che l'esercizio dell'azione pubblica dovesse dipendere dalla querela dell'offeso.

Ancorchè io mi occupi in questo momento della giustizia correzionale, farò tuttavia una breve digressione su questo punto, perchè difficilmente mi si presenterà altro luogo acconcio a parlarne.

L'articolo del progetto ministeriale era forse troppo lato a questo riguardo; abbandonava di troppo l'azione pubblica, anche nei casi in cui la società avrebbe interesse che fosse esercitata: parlo dei casi in cui vi sia stato scandalo.

Ogni volta che intervenga scandalo nei delitti che toccano il costume, è necessità il procedere d'ufficio, poichè la società ha diritto che lo scandalo sia represso, ma non così quando scandalo non vi è, quando non vi è violenza, come allorchè si tratta di reati contro il costume che si commettono nel segreto delle famiglie. In tali casi le indagini sono di difficile riuscita, disturbano molto e gravemente le famiglie; quindi, istruendosi un processo, si rinnova e si aggrava talvolta il male che si vuol riparare.

Ervì poi un caso in cui la violenza debba essere presunta, quando cioè per l'età della parte offesa non si può supporre possibile la difesa. A questo riguardo io non posso che applaudire alla minoranza dell'Ufficio Centrale, laddove aggiungeva pure una limitazione alla proposta ministeriale, dedotta dall'età della parte offesa, cosicchè ogni volta che sia l'abuso commesso sopra una persona inferiore ai 18 anni, in questo caso si debba procedere.

Io porto ferma opinione che, contenuta tale disposizione entro i limiti che saviamente la minoranza dell'Ufficio Centrale le ha imposto, possa essere accettata, senza che siano offese le ragioni della giustizia e nemmeno quelle della morale; anzi credo che l'autorità che interviene in assenza delle circostanze gravi che ho accennato, pregiudichi più che non favorisca la causa della morale.

A questi vantaggi, che io penso abbiano a derivare dalla proposta riforma alla giustizia correzionale, vengono fatte diverse obiezioni, le quali mi sembra che, ben esaminate, possano essere dileguate.

All'estensione della giurisdizione dei giudici si oppone che si disordina il principio fondamentale della competenza delle magistrature penali; che si offende anche l'organizzazione giudiziaria; che i giudici non sono abbastanza capaci a sostenere questo nuovo peso; che mancano di Pubblico Ministero; che nel luogo ove esercitano le loro funzioni si trova difficilmente chi possa sostenere la difesa; che non vi sono carceri, o che mancano di custodi; che vengono meno alcune garanzie del giudizio; che infine si avrà una frequenza di appelli che distruggerà il beneficio della giustizia mandamentale.

Io mi faccio a rispondere brevemente a queste obiezioni.

Io non credo primieramente che sia punto turbata la base fondamentale della nostra competenza, imperocchè sta sempre il principio che i crimini appartengono alle Corti di assisie, i delitti ai tribunali, e le contravvenzioni ai giudici; soltanto si apporta un'eccezione al principio in quanto riguarda ai giudici di mandamento chiamati a conoscere di lievi delitti.

Se quest'eccezione fosse di tal natura che non potesse essere bene accertata, potrebbe allora per avventura turbarsi l'ordine della competenza; ma non è stato, non che dimostrato, neppure allegato che siano di difficile

determinazione quei delitti di cui la cognizione verrebbe demandata ai giudici di mandamento.

Come bene ha già osservato l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, avviene non di rado nelle nostre leggi penali che delitti appartenenti, per la loro natura, alla cognizione delle Corti d'assisie, siano demandati ai tribunali oppure altri dai tribunali siano demandati ai giudici di mandamento per il concorso delle circostanze attenuanti.

Quindi abbiamo già nella legge stessa vigente non pochi casi nei quali si fa eccezione a quel principio fondamentale che classifica la competenza delle nostre autorità giudiziarie e penali, secondo le qualità dei reati.

Ancora meno viene intorbidata l'organizzazione giudiziaria, poichè è da ritenere che a differenza di ciò che in alcuni Stati è avvenuto, la nostra legge giudiziaria non determina le competenze, stabilisce soltanto le diverse magistrature e lascia la definizione della loro competenza alla legge di procedura.

Ciò basta perchè voi comprendiate che questa disposizione, questa modificazione della competenza non ha che fare con la legge giudiziaria.

La legge giudiziaria stabilisce diversi magistrati, i quali rimangono tutti, in presenza della legge nuova, con quel carattere che la legge giudiziaria loro attribuisce. E a questo riguardo è anche da notare che fortunatamente i tribunali di circondario non sono nemmeno denominati tribunali di prima istanza o correzionali; cosicchè la loro denominazione, che è tutta locale, ammette variazioni nelle loro competenze senza che il loro titolo cessi di essere esatto e ad essi appropriato.

Delicato è l'argomento della capacità dei giudici. Con molta verità è stato detto che la capacità vuol essere misurata non mai rispetto alle persone, ma rispetto alle funzioni che il giudice debbe adempiere; onde nel parlare della capacità dei giudici di mandamento noi dobbiamo trarre le norme da quelle funzioni di cui essi sono rivestiti.

Ebbene, o Signori, se voi esaminate la competenza civile che è commessa a questi giudici, vi convincerete facilmente che ben maggiori difficoltà essi incontreranno nell'adempimento delle attribuzioni civili che non possono incontrare in quelle che ora si tratta di conferire ad essi nella giustizia correzionale.

I giudizi soprattutto possessorii sono di tale importanza, che Romagnosi, il quale vi ha dedicato una sua opera quasi intera sulla condotta delle acque, ebbe a dire che in essi più che in altri si trova la metafisica del diritto; e veramente il possesso molte volte assume caratteri tali che è molto difficile distinguerlo dal diritto di proprietà, od almeno per gli effetti mostra di assorbire il diritto di proprietà.

Ora questa giurisdizione possessoria è commessa ai giudici di mandamento senza nessuna sorta di limitazione, ancorchè si trattasse anche del possesso della proprietà la più vasta; e l'importanza del loro giudizio

è somma, poichè dall'essere o non essere possessore dipende il dovere o non dovere provare di essere proprietario, e qualche volta si perde la causa della proprietà precisamente perchè si perde quella del possesso.

Ebbene, queste cause tanto importanti sono affidate ai giudici di mandamento; nè in alcun luogo (non parlo soltanto del nostro paese, ma anche di paesi esteri dove la stessa competenza è stabilita) è sorta lagnanza contro la capacità dei giudici a sostenere questa giurisdizione.

La cognizione è molto meno difficile nei giudizi penali. È noto a tutti che in essi trattasi molto più di apprezzare un fatto che non di risolvere una questione di diritto. Ora, l'apprezzamento del fatto si contenta spesso del buon senso, si contenta del giudizio *boni viri*, e non esige il giureconsulto.

Così essendo, noi che nelle nostre leggi sul processo civile abbiamo scritto che il giudice di mandamento può adempiere funzioni tanto rilevanti in quelle materie, dubiteremo che possa essere capace di giudicare di un piccolo delitto? La cosa non può assolutamente essere ammessa. Le questioni di diritto in ciò che riguarda la materia penale sono talmente rare, che i giudici che se ne occupano sogliono considerarle come un regalo della fortuna quando accadono. Quindi voi comprendete che il giudizio, aggirandosi intorno a fatti, non può essere considerato come superiore alla capacità dei giudici di mandamento, come non lo riteniamo superiore, in materia molto più grave, al giudizio dei giurati.

Che se per avventura nell'applicazione della legge il giudice andasse errato, avrà allora il rimedio del tribunale di circondario, rimedio che non può venir meno alle parti.

Si è notato dall'onorevole Senatore Castelli che in questi ultimi tempi si dovette nella nomina dei giudici di mandamento prescindere anche dalle condizioni che la legge prescrive. Si dovette (egli ha osservato) confidare la reggenza di giurisdizione a giovani i quali non adempivano tutte le condizioni, tutti i requisiti voluti dalla legge.

La cosa è vera, ma credo che non possa essere tratta a così larghe conseguenze da impedire che si ritengano in massima i giudici come sufficienti a giudicare di queste cause correzionali.

Dirò anzitutto che quando avviene per una necessità ineluttabile che non trovandosi soggetti i quali abbiano i requisiti per essere nominati giudici di mandamento, si deve transigere sopra queste condizioni, non si fa che per equipollenza, vale a dire si assumono informazioni che assicurino della capacità del soggetto da nominare. E voi mi accorderete, o Signori, che molte volte meglio assai che la presunta capacità dei diplomi e dei certificati, vale quella capacità che è accertata con una informazione speciale quando si cerca se vo-

ramente la persona ha dato saggio di idoneità all'esercizio di certe funzioni.

Ora scrupolosamente il Governo obbliga a fare queste indagini, e sicuramente l'onorevole Senatore primo Presidente Castelli si sarà trovato nella condizione di accertare il Governo che quei soggetti i quali venivano proposti a reggere una giurisdizione erano veramente tali da potersi senza pericolo della giustizia esercitare quell'ufficio.

Egli probabilmente mi opporrà che ora non si tratta della giustizia correzionale; ma io gli replicherò che si tratta ora di quelle cause civili che ho menzionato, e che se quei giovani sono reputati capaci di adempiere tutte le attuali funzioni dei giudici, non ci è punto dubbio che siano pure atti ad adempiere le nuove funzioni che ora si tratterebbe di loro conferire.

Presidente. Vuol prendere qualche minuto di riposo?

Senatore Vigliani. La ringrazio, credo di poter continuare ancora un poco.

Manca, si dice, il Pubblico Ministero solidamente costituito presso le giurisdizioni, mancano i mezzi della difesa.

Io credo che anche in questa parte si pecchi per esagerazione. Il progetto di legge stabilisce il modo di costituire il Pubblico Ministero. Il modo consiste nel commettere queste funzioni a quegli ufficiali che già ne sono incaricati dalla legge attuale, cioè ai delegati mandamentali, ai sindaci, ai vice sindaci, ai consiglieri scelti dal sindaco, oppure ai procuratori fiscali o sostituti procuratori fiscali; a questi ufficiali il progetto aggiunge gli uditori.

Ma l'arresto immediatamente sopra la categoria degli uditori, la quale ha specialmente occupato l'Ufficio Centrale.

La maggioranza dell'Ufficio si dichiarò contraria agli uditori, perchè li reputa non capaci di sostenere queste funzioni; ha di più creduto che questa attribuzione possa ledere il loro noviziato, mettendoli fuori del caso di acquistare quelle cognizioni che loro sono necessarie per correre la carriera giudiziaria.

Ma io penso che l'Ufficio Centrale in questa parte ha preso un abbaglio, in quanto che il progetto non dice di destinare questi uditori alle giurisdizioni che stanno fuori di quei luoghi dove sono collocati gli uditori, ed attendono al loro noviziato, quali sono le città sedi di Corti d'appello o di tribunali di circondario. Gli uditori potranno molto utilmente essere destinati a compiere le funzioni di che si tratta, e dare i primi saggi della loro capacità in questi modesti giudizi là dove appunto sono destinati per fare il loro tirocinio; si sceglieranno quegli uditori i quali manifestino ingegno più pronto, maggior capacità e si applicheranno non più quali vice-giudici, come ora si fa, ma quali membri del Pubblico Ministero ed io ho piena fiducia che questi giovani risponderanno abbastanza a tale incarico, all'importanza di tale mandato.

Che se si tratta delle altre giurisdizioni dove non ha

sede un tribunale, vale a dire delle giudicature di campagna, vuoi anzitutto osservare, che la giustizia correzionale sarà ivi ridotta a piccole proporzioni.

Io credo di poter ritenere come dato sicuro, che nelle giudicature di campagna anche le più importanti non vi saranno due affari correzionali al mese ammettendo la regola di competenza che è stabilita nel progetto, sicchè voi comprendete, Signori, che, per questo piccolo numero di affari non occorre poi di occuparsi a fare un Pubblico Ministero troppo robusto.

Credo che i delegati mandamentali, i sindaci, in alcuni luoghi i procuratori fiscali, i sostituti procuratori fiscali che esistono nelle provincie antiche potrebbero benissimo compiere queste funzioni senza nessun pericolo per la giustizia; del resto, noi vediamo che questi funzionari compiono già le loro funzioni nei procedimenti di contravvenzioni.

Io ripeterò qui che nei giudizi penali, ciò che si tratta principalmente di apprezzare, è il fatto, sono le prove del fatto; ora le prove sono le stesse per le contravvenzioni e per i delitti.

E se qualcuno non fosse abbastanza accertato a questo riguardo, non avrebbe che da aprire il Codice di procedura penale, e troverebbe che negli articoli 327 e 328 si stabiliscono le prove per la materia delle contravvenzioni, e nell'articolo 378 (se ben ricordo) si stabilisce che quegli stessi generi di prove che sono ammessi nelle contravvenzioni, sono applicabili ai giudizi correzionali, cosicchè quegli ufficiali che ora hanno l'abitudine di verificare le prove nelle contravvenzioni, potranno fare con molta facilità questo lavoro, quando si tratterà dei delitti leggeri che saranno commessi alla cognizione dei giudici.

Non procede diversamente la bisogna quanto alla difesa.

La difesa, prima di tutto, nei giudizi per delitti leggeri, è di una piccola importanza; basta avere assistito qualche volta a questi giudizi per sapere che essi si compiono con poche parole, se si eccettuino quei casi in cui un impegno od una passione animano lo zelo e la parola dei difensori, ma in generale le difese nei piccoli processi correzionali si fanno con poche parole; con parole che molto si rassomigliano in tutti i casi, perchè pur troppo i casi sono molto somiglianti.

Ora pressochè i giudici di mandamento per le accresciute giurisdizioni civili, si sono riuniti molti soggetti rivestiti della qualità di notai o causidici, i quali esercitano le loro funzioni di patrocinanti dinanzi ai giudici.

Ma credete voi che questi patrocinanti non saranno atti a prestare il loro ufficio di difensori nei processi per delitti leggeri, mentre prestano la loro opera nelle materie civili che presentano sempre maggiori difficoltà?

Intendo benissimo che nelle materie civili sogliono talora consultare persone più istruite di loro, e talvolta sono guidati dagli avvocati che stanno in sede più importante; ma, ripeto, che per poco che facciano, nelle difese civili, essi acquistano sufficiente capacità per pre-

stare l'opera loro nelle difese penali. E questo credo debba bastare per tranquillarci a questo riguardo.

Oggetto più importante sono certamente le carceri: si è detto che le carceri mancano presso le giudicature o sono insufficienti per difetto di capacità o di custodia. Questa obiezione è anche esagerata, e quando pure sussistesse, in parte vi risponde un temperamento che è stato proposto molto saviamente dalla minoranza dell'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale ha considerato che nei delitti leggeri non vi è ragione sufficiente di esigere il carcere preventivo, carcere che, come ho detto or ora, qualche volta eccede il tempo di pena che può importare il reato. Non avvi dubbio che, in generale, nella nostra legislazione criminale si è fatto un abuso del carcere preventivo, cosicchè noi troviamo le nostre carceri ripiene di detenuti sottoposti a imputazioni, ossia a processo.

In Inghilterra, paese classico della libertà, si avrebbe orrore di uno stato di cose simile a quello che abbiamo noi a questo riguardo, e rammento che essendo a Nizza ebbi a condurre due Inglesi a visitare quelle carceri (che per verità sono molto cattive), ed avendo dato loro qualche spiegazione circa le qualità delle persone che vi erano chiuse, quando intesero che vi era un sì gran numero di carcerati per accuse ed imputazioni di reati non gravi, quei liberi stranieri ne furono profondamente meravigliati ed anche addolorati pel nostro paese.

Credo che quando verrà il momento desiderato della riforma generale delle nostre leggi penali, questo punto attirerà principalmente l'attenzione del Parlamento e darà luogo a profonde e radicali modificazioni. Ma intanto poichè quel giorno non è vicino, come è stato ottimamente osservato, perchè rinuncieremo ad un beneficio che possiamo già procurare ad infelici imputati di colpe non gravi?

Io credo che a ciò abbia fatto ottimo preludio la minoranza dell'Ufficio Centrale introducendo nel primo articolo l'aggiunta che dispensa in questi casi dal carcere preventivo, eccetto che ai tratti di persone sospette, di oziosi o vagabondi o di recidivi. Ma quando il carcere debba essere ristretto a queste poche persone, allora le case di depositi che a termini del Codice penale debbono esistere presso tutte le giudicature, saranno sufficienti a provvedere alla esecuzione della nuova legge.

Ma l'onorevole Senatore Castelli osservava che manca la custodia. Egli supponeva probabilmente che i detenuti sarebbero stati molto numerosi; ma volendo anche supporre che vi fosse il carcere preventivo, i detenuti potrebbero essere un poco numerosi presso le giudicature che stanno nelle città, dove avvengono più frequenti i delitti e dove esistono le carceri; ma nelle campagne non ve ne sarà mai gran numero, non vi sarà ingombro, nè vi sarà bisogno perciò di molta custodia, perchè pochi saranno gli imputati di delitti e saranno giudicati immediatamente dal giudice con quella

celerità di cui manifestò desiderio l'onorevole Senatore De Foresta, rammentando una recente e salutare riforma francese. Colà basteranno le case di deposito.

Si è molto parlato delle garanzie del giudizio, e si è sostenuto che quelle che gli imputati possono avere davanti ai tribunali di circondario, secondo le norme del procedimento ora vigente verrebbero meno davanti al giudizio secondo il procedimento che è stabilito per i giudici. In questa parte io credo che si è perduto di vista una cosa molto essenziale.

È bene che il Senato ritenga l'ordine con cui il procedimento davanti alle diverse giurisdizioni è regolato nel nostro Codice di procedura penale del 1859. Si sono raccolte tutte le disposizioni fondamentali e le più importanti del dibattimento, e si sono collocate in una parte intitolata *Disposizioni generali*, che dà principio al libro secondo.

Queste disposizioni che riguardano la pubblicità, l'oralità del dibattimento, i mezzi della difesa, l'accusa, gli incidenti che possono occorrere, i testimoni, i periti sono comuni a tutte le giurisdizioni; si praticano le stesse regole davanti al giudice il più umile o davanti le Corti d'assise. Le altre disposizioni che si possono dire speciali, secondarie, accidentali, e che sono proprie delle diverse giurisdizioni costituiscono altrettante parti distinte. E intanto, aprendo il codice, vi troverete che a fronte del processo penale per ciascuna giurisdizione sta scritto: *si osserveranno le disposizioni generali* poste in fronte del libro secondo e poi succedono le poche disposizioni proprie e speciali in cui non sono riposte le essenziali guarentigie del giudizio.

Epperò, io invito i miei avversari ad esaminare con attenzione le forme speciali ai giudizi pensati davanti ai tribunali ed ai giudici, e vedranno come non venga meno nessuna di quelle garanzie che veramente si possono dire fondamentali: vi può essere maggiore o minore solennità, ma io vi domando, o Signori, se ci dobbiamo occupare del più o del meno di solennità di giudizio, dove si tratta di una grande tenuità di reati: quindi io credo che le guarentigie non vengano punto meno, perchè vi sono tutte quelle che si possono esigere acciocchè il giudizio raggiunga il suo scopo, la scoperta della verità ossia del reato o della innocenza.

Ed intanto, io non ho inteso accennare da' miei onorevoli contraddittori neppure una guarentigia che si possa dire trasandata, cosicchè credo poter affermare che anche in questa parte siano per lo meno esagerate le apprensioni che si sono manifestate.

Infine, si accennarono i frequenti appelli che si suppone possano derivare dalle cattive sentenze dei giudici di mandamento.

Ricorderò tosto a questo riguardo al Senato che quando si trattò di estendere la giurisdizione dei giudici di mandamento in materia civile e commerciale da lire 300 a lire 1000, salto che non era leggiero, i medesimi profeti di sventura si fecero sentire; confessero di più un mio peccato; in quell'occasione anch'io ho

fatto un po' di coro a coloro che credevano che quell'aumento di giurisdizione avrebbe prodotto conseguenze pericolose per la giustizia.

Ebbene, i risultati hanno interamente smentito quei pronostici, il risultato fu in tutto favorevole ai giudici; la giustizia civile e commerciale ha avuto un corso soddisfacente, e quello che è più notevole, gli appelli si sono di poco accresciuti: locchè dimostra che nei giudicati dei giudici locali che sono ordinariamente bene informati delle persone su cui esercitano la loro giurisdizione, si ebbe fiducia non minore di quella che si aveva nelle sentenze dei giudici a cui la giurisdizione era stata tolta. Io credo che lo stesso fenomeno e con maggiore facilità sarà per avverarsi nel caso di cui discorriamo.

Io credo che la giustizia che amministrano sul luogo in materia correzionale i giudici di mandamento, appagherà il pubblico e lascerà meno luogo a motivi d'appello che non le sentenze che si pronunziano a maggiore distanza dai tribunali di circondario. In ogni caso gli appelli saranno spediti con minori dispendii, giacchè per regola non vi si rinnoverà il dibattimento.

Parmi d'aver con queste osservazioni abbastanza purgata la giurisdizione dei giudici di mandamento da tutti i sospetti e timori che si sono contro di essa sollevati.

Passo ora a ribattere con brevi parole alcune obiezioni che si sono fatte ad altre disposizioni del progetto, che io ho già accennate, come miglioramenti arrecati alla giustizia correzionale.

Presidente. Desidera l'oratore di riposare alcuni minuti?

Senatore Vigilani. Ringrazio l'onorevolissimo signor Presidente ed apro il suo grazioso invito.

(La seduta è sospesa per 10 minuti.)

Presidente. Si riprende l'adunanza, e la parola è al signor Senatore Vigilani per continuare il suo discorso.

Senatore Vigilani. Proseguendo la confutazione degli appunti che vennero fatti alle disposizioni del progetto le quali tendono a migliorare, a mio avviso, l'amministrazione della giustizia correzionale, farò presente al Senato come alcune osservazioni siano state fatte intorno all'abolizione dell'opposizione in cause in cui evvi la facoltà dell'appello, ed anche intorno alla sanatoria delle nullità di forma in virtù del silenzio della parte; si è creduto che le opposizioni non possano essere abolite senza offendere l'armonia del Codice, oppure scemare i mezzi di difesa dell'imputato.

Io credo che non sussista nè l'uno nè l'altro appunto. Non si scema l'armonia delle disposizioni del Codice, poichè a chi ben esamina il posto che occupano gli articoli relativi all'opposizione e le loro relazioni cogli altri articoli del Codice medesimo, non è difficile il convincersi che si tratta di un membro che si può tagliare dal corpo senza che ne abbia a soffrire l'organamento generale.

Tolta l'opposizione, subentra l'altro mezzo dell'appello, ed all'appello sono naturalmente applicati tutti quei mezzi i quali si potevano e si dovevano far valere nel giudizio di opposizione; il giudice guadagna in celerità, il giudice guadagna in tempo ed evita disturbi, e l'imputato non perde nessuna delle sue guarentigie quanto alla pienezza della difesa.

Per ciò che riguarda i vizi di nullità, io credo che le difficoltà che si accamparono in ordine alla diminuzione dei mezzi di difesa e dei motivi per quali si possa mantenere l'integrità della legge sulle forme giudiziarie, non abbiano maggiore sussistenza.

E invero io ebbi già a notare che questi vizi di forma allorché influiscono alla sostanza, al merito della causa, non mancano mai di essere invocati dalla parte stessa, e che allora soltanto si lasciano nel silenzio, quando non hanno influenza sul merito, e si riservano più tardi come un mezzo per annullare una sentenza che non conviene.

Quindi si può fare questo dilemma; o si tratta di forma, che nella specialità di ciascun caso può influire sul merito, e viene certamente invocata da chi vi ha interesse, e quel che è più, il giudice posto in avvertenza ha mezzo di ripararla: si è, per esempio, ommesso di sentire un testimonio compreso nella nota; il testimonio è influente, e non manca la parte di rammentare che vi è quel testimonio da sentire; esso viene sentito, ed il dibattimento ha il suo corso regolare. O si tratta invece di una formalità di poco momento nella specie, come sarebbe quello che ho rammentato della forma del giuramento dei testimoni, ed allora il dichiarare sanato il vizio del silenzio della parte ha il benefico effetto d'impedire che se ne tragga un pretesto per ricorrere alla Cassazione, la quale ora si trova dall'autorità della legge costretta a pronunciare nullità che sicuramente al cospetto della legge sono inevitabili, ma che nel merito della causa non hanno, nè dovrebbero avere alcun valore.

Aggiungerò ancora che il principio della sanazione dei vizi di nullità per silenzio della parte non è principio nuovo della nostra legislazione, ma è principio che esiste e si trova registrato in disposizioni del Codice stesso di procedura penale.

Così tutte le nullità che precedono la sentenza di accusa, quando non vi è ricorso in Cassazione, si intendono sanate col silenzio; vi sono anche forme le quali sono prescritte nel dibattimento stesso, ed hanno importanza, e che pure trasandate non danno luogo a ricorso per la Cassazione se non vi ebbe riserva della parte, e così è, per esempio, quando fosse sentito un testimonio od un perito il quale non potesse essere sentito per un impedimento qualunque, se l'opposizione non è fatta dalla parte avanti l'esame, il vizio rimane sanato col silenzio.

Ciò che è più sorprendente si è che, mentre la legge dichiara sanato questo vizio, che tocca la capacità stessa del testimonio o del perito, ammette poi che non sia

sanato un vizio, che cada sopra una causa molto meno importante, quale è quella della formola sacramentale del giuramento.

Io credo quindi che e l'abolizione delle opposizioni, ed il principio della sanazione dei vizi di nullità pel silenzio della parte, segneranno due veri progressi nel nostro procedimento penale, tanto è lungi che possano nuocere all'armonia delle attuali nostre leggi, e ledere in qualunque modo le ragioni dell'imputato.

Ho detto abbastanza dei vantaggi che saranno per derivare alla giustizia correzionale dal presente progetto di legge: passo ora ad aggiungere poche parole intorno ai vantaggi meno essenziali, ma pure notevoli che se ne ha a ripromettere anche la giustizia criminale.

Per tre disposizioni la giustizia criminale si avvantaggerà di queste riforme; e primieramente per quella che stabilisce la già detta sanatoria dei vizi di nullità che sono più frequenti nei giudizi criminali; in secondo luogo per quella che accorda il maggior termine di 30 giorni al Procuratore generale per far opposizioni alle ordinanze degli Istruttori, termine ora ristretto a 10 giorni, che sono insufficienti dove le comunicazioni sono meno pronte; e infine per la disposizione che associa i giudici di mandamento ai giudici istruttori nell'istruzione dei processi criminali e correzionali.

Io dico appositamente *associa*, poichè il progetto nulla detrae all'autorità dei giudici istruttori: esso mantiene ai giudici istruttori tutti quei poteri, tutta quell'autorità di direzione e di sorveglianza che il Codice l. ro conferisce; associa loro soltanto, nell'adempimento delle loro funzioni, i giudici di mandamento, e ve gli associa per due cause, secondo me, molto gravi; l'una, perchè non si perda tempo nell'istrurre sul luogo del commesso reato il processo, e il giudice che si trova dove avviene il delitto possa immediatamente accorrere sulla faccia del luogo, possa assumere informazioni, sentire i testimoni, impedire che intervengano intrighi ed influenze contrarie alla giustizia per distornare dal deporre coloro che sono informati.

L'altra è ragione di finanza, che pur è rispettabile tuttavolta che si può conciliare il riguardo dell'erario col riguardo della giustizia.

Non è punto dubbio che se i giudici istruttori dovessero istruire i processi personalmente e trasferirsi perciò sui luoghi, come a spasso loro converrebbe fare, la giustizia costerebbe una somma enorme; ebbene per evitare questo inconveniente, che cosa si suol fare attualmente dagli istruttori? Si usa della delegazione che la legge autorizza. E la legge confida talmente in questa delegazione, che l'autorizza senza alcun limite, senza alcuna restrizione quando si tratta di luoghi dove il giudice istruttore non ha la sua sede; la restringe soltanto con la raccomandazione di molta riserva nei luoghi dove sta il giudice istruttore.

E voi comprenderete facilmente l'importanza di questa distinzione e come da essa si possa con fondamento

rilevare, che la legge ha confidato tanto nel giudice istruttore, quanto nel giudice di mandamento delegato. Nè potrebbero i giudici istruttori senza tale aiuto adempiere al loro compito; quando il Senatore De Foresta vi diceva che largamente usano i giudici istruttori della facoltà di delegare, vi accennava un fatto che non attribuiva punto a colpa dei giudici istruttori, e che credo per un semplice malinteso sia stato contestato dal Senatore Castelli, poichè perito come egli è in questa materia in cui, secondo che diceva, ha passato molti anni del suo ministero, non è possibile che egli non abbia veduto come in tutti i processi, che non sono molto gravi, e che si istruiscono fuori della sua residenza l'istruttore delega il giudice di mandamento perchè la legge glielo permette, e perchè da molte istruzioni e governative e dei superiori magistrati è inculcato il principio della delegazione in tutti i casi in cui un grave motivo non esiga l'intervento personale del giudice istruttore.

Che si farà adunque ammettendo questa disposizione che investirebbe della facoltà istruttoria, per dir così, il giudice di mandamento? Si farà per autorità di legge ciò che ora si fa in virtù di delegazione, e come ora non si lamentano inconvenienti, così non vi è nemmeno da temere nel sistema che si vuole introdurre; che anzi ritrarremo dalla delegazione della legge un vantaggio che non possiamo ritrarre dalla delegazione dell'uomo; imperocchè la delegazione dell'uomo arriva non di rado troppo tardi, quando non è più facile il ritrovare i testimoni; quando raggiunti si sono adoperati ed anche arti pietose si sono messe in opera per distornare le persone informate dal manifestare alla giustizia tutto ciò che esse conoscono; quando talvolta, anche le tracce del reato più non si possono accertare.

Egli è ben vero che già il Codice di procedura penale fa obbligo al giudice di mandamento di procedere tosto, anche senza la delegazione, in via d'urgenza, allorchè le prove si possono disperdere.

Aggiunge il Codice che quando havvi sospetto di fuga, possa il giudice locale rilasciare anche il mandato di cattura riferendone prontamente al Procuratore regio. Ma questo apprezzamento dell'urgenza essendo abbandonato alla coscienza dei giudici non è certamente fatto da tutti in egual modo.

Voi trovate giudici più zelanti, più operosi che interpretano più largamente l'urgenza e prevengono gli eccitamenti e la commissione del giudice istruttore; ne trovate altri i quali, o troppo riguardosi verso la lettera della legge, o fors'anche non egualmente amanti del lavoro, preferiscono di attendere che venga la delegazione del giudice istruttore; ed intanto nella trasmissione della informativa al Procuratore del Re, nella comunicazione del Procuratore del Re al giudice istruttore, nella trasmissione delle carte dal giudice istruttore al giudice delegato, voi intendete facilmente qual tempo e quanto prezioso si perda per la giustizia, sicchè ta-

lora la delegazione giunge troppo tardi, quando cioè i fatti molto più importanti per l'istruttoria del processo sono di impossibile, o di molto difficile accertamento.

È quindi sommamente importante ed è reclamato in generale dai voti di coloro che versano in queste materie, che alla delegazione del giudice sia surrogata quella della legge. Nè questa delegazione legale detrae punto a quell'assoluta autorità che il giudice istruttore può e deve esercitare nella istruttoria dei processi, imperocchè l'articolo stesso che autorizza i giudici di mandamento a procedere immediatamente in tutti i casi, fa però avvertito il giudice istruttore che nei casi gravi egli deve richiamare la procedura e dirigere il giudice subalterno e che nella sua sede a lui solo spetta l'istruire; sicchè con questo temperamento si avrà il vantaggio del concorso di due funzionari, l'uno superiore, l'altro inferiore, ad uno stesso scopo, e l'istruttoria non potrà non essere avvantaggiata nei suoi risultati.

Non è senza meraviglia che ho inteso dire a questo riguardo dall'onorevole Senatore Pinelli, che si faceva una derogazione ad un principio importante in questa materia, quale egli supponeva che fosse, il divieto al giudice istruttore d'intervenire come giudice nelle cause correzionali.

Mi duole di dover dire al Senatore Pinelli che egli ha preso abbaglio in questa materia e che ha confuso la materia criminale colla correzionale.

Egli è vero che nel criminale è stabilito che chi ha posto mano nell'istruttoria, non può più sedere come giudice nella Corte d'Assise; ma la stessa disposizione non si trova nella materia correzionale, e non vi si potrebbe trovare, perchè nel nostro ordinamento giudiziario diverrebbe impossibile il giudicare i processi correzionali presso quei tribunali che sono composti di soli tre giudici, compreso l'istruttore e il presidente, se l'istruttore non avesse voto come giudicante.

Ora l'istruttore in questa materia interviene sempre come giudice; dirò di più, che in molti processi interviene egli a presiedere i dibattimenti correzionali, come quello che conosce già il processo e che può risparmiare al presidente l'incomodo di leggerlo e studiarlo.

Nè in generale io ho inteso che sorgessero sospetti o prevenzioni sinistre contro i giudici istruttori che adempiono le funzioni di giudicanti nei processi correzionali; l'integrità e l'imparzialità dei nostri giudici è generalmente ritenuta come garanzia sufficiente, e il giudice istruttore che siede come giudice nelle materie correzionali non ispira meno fiducia degli altri suoi colleghi.

Quindi non si deroga a nessun principio liberale in questa materia, allorchè si conferisce ai giudici di mandamento la facoltà di istruire e giudicare in materia correzionale. Si guadagna anzi nel senso del principio desiderato dal Senatore Pinelli avanti ai tribunali, in quanto che per i processi i quali saranno stati istruiti

dal giudice di mandamento, il giudice istruttore, sedendo come giudice nel giudizio, non avrà presa parte all'istruzione; cosicchè, ben lungi che avvenga la conseguenza che temeva il Senatore Pinelli, si avrà un risultato contrario, e più conforme a quel principio che egli vorrebbe stabilito.

Mi è poi sembrato che lo scrupolo maggiore che gli avversari del progetto manifestavano nella concessione dei poteri della istruttoria ai giudici di mandamento, consistesse nella facoltà di rilasciare mandati di cattura.

Due osservazioni si sono poste avanti a questo riguardo: l'una è che sia atto troppo grave il mandato di cattura per metterlo nelle mani del giudice di mandamento; l'altra, che il giudice di mandamento non possa avere il sussidio delle conclusioni del Pubblico Ministero.

Quanto alla gravità dell'atto, io mi permetterò anche qui di far osservare, che il rilascio del mandato dipende principalmente dall'apprezzamento della sufficienza degli indizi di reità, e così da un apprezzamento di circostanze di fatto, e credo che il giudice di mandamento lo potrà fare colla stessa facilità con cui lo fa ora l'istruttore.

So benissimo che gravi difficoltà non si incontrano nel rilascio dei mandati di cattura. Generalmente, con grandissimo accordo il procuratore del Re chiede e l'istruttore rilascia il mandato di cattura. Solo ho inteso lamentare e intendo tuttora, che questa disposizione la quale obbliga il giudice istruttore a sentire il Pubblico Ministero prima di rilasciare un mandato di cattura è causa di un disturbo e di una speza che si potrebbero evitare.

Allorchè il giudice istruttore si trasporta sul luogo per istruire, è obbligato di richiedere il Pubblico Ministero di accompagnarlo, perchè essendo egli sul luogo, egli non può rilasciare mandati di cattura, cosicchè gli ufficiali di Pubblico Ministero di mal animo ma per necessità si dispongono alcune volte ad abbandonare le loro funzioni per non lasciare il giudice istruttore nella impotenza di esercitare pienamente il suo ufficio.

Quali sono poi le parti che sostengono il Pubblico Ministero ed il giudice istruttore quando si tratta di un mandato di cattura?

Esaminando la natura delle funzioni di questi due magistrati, voi comprenderete di leggieri che la parte impulsiva al rilascio dei mandati di cattura è quella del Pubblico Ministero e la parte di resistenza è quella del giudice istruttore.

Non è forse mai accaduto, nè credo possa facilmente accadere, che il mandato di cattura sia stato contrattato dal Pubblico Ministero e concesso dal giudice istruttore; avviene invece, e può avvenire il caso contrario, cioè che il mandato di cattura venga domandato dal Pubblico Ministero, e non sia consentito dal giudice

istruttore, ed allora nasce un incidente che bisogna far risolvere dalla sezione di accusa.

Che cosa ne consegue? Che si perde un tempo prezioso e qualche volta l'imputato se ne fugge prima che l'incidente sia risolto.

Questo inconveniente è stato talmente sentito in Francia dove esisteva una disposizione conforme alla nostra, che con una legge recente, del 4 aprile 1855, si è stabilito che per mandati *d'amener* e *de dépôt* le conclusioni del Pubblico Ministero non siano più necessarie, e che il giudice istruttore possa rilasciarli, riservando la necessità delle conclusioni del Pubblico Ministero ai *mandats d'arrêt*. E qui debbo notare al Senato, che di questi tre mandati noi non abbiamo che quelli di comparizione e di cattura. I Francesi hanno, come si potrebbe dire nella loro lingua, oltre il mandato di comparizione, tre *nuances*, ossia gradazioni del mandato di cattura, hanno un mandato di tradurre un individuo avanti al giudice (*mandat d'amener*), hanno un mandato *de dépôt*, di deposito nel carcere, ed infine il *mandat d'arrêt*, che costituisce l'individuo prigioniero a disposizione della giustizia.

Noi non avendo questi tre mandati, siamo nella necessità di rendere quello che abbiamo il più possibile efficace, cioè quello di cattura, e quando esso sia sottoposto alla formalità delle conclusioni del Pubblico Ministero, darà luogo a quegli inconvenienti per cui si è pensato in Francia di prescindere dalle conclusioni del Pubblico Ministero. Se noi lasceremo libera la mano anche al giudice di mandamento, ritenendo già egli, come ho detto, questa facoltà, nei casi urgenti, noi arriveremo maggiormente la giustizia, e non credo che esporremo la libertà individuale a notevole pregiudizio imperocchè quando il mandato non fosse stato bene rilasciato, l'imputato potrà rivolgerai al giudice istruttore, il quale nel corso dell'istruzione ha la facoltà, sentito il Pubblico Ministero, di rivorarlo, e di ordinare la libertà dell'imputato. Con questo rimedio si potrà anche riparare a quegli inconvenienti che derivar possono da qualche precipitazione o soverchia corrività nel rilascio di mandati di cattura.

Io credo di aver già troppo abusato della sofferenza del Senato nell'esporre il mio apprezzamento sulle diverse parti del progetto che discutiamo. Io ho esposto idee generali in una discussione generale, e vi ho aggiunto alcune idee speciali, perchè vi era tratto dall'esempio di coloro che mi hanno preceduto. Prendo però riserva di sottoporre al Senato nella discussione degli articoli altre mie idee le quali tendono a migliorare, secondo il mio modo di vedere, le disposizioni principali che compongono il progetto. Nutro anzi fiducia che con alcune modificazioni, le opinioni disparate si possano ravvicinare, e che forse si possa mercè lo spirito di conciliazione e l'impulso che è generale in noi di cercare il maggior bene della cosa pubblica, giungere ad un componimento il quale raggiunga lo scopo lodevole del Governo senza compromettere alcuno

di quei principii, alcuno di quegli interessi di cui a ragione il Senato si mostra e si deve mostrare molto zelante.

Da qualche tempo il Governo ha dato, a mio avviso, al Senato una prova di fiducia speciale introducendo davanti a questa Assemblea i più gravi suoi divisamenti circa la legislazione; sono stati presentati interi Codici al nostro esame; molte leggi che si possono dire organiche e di maggior importanza nella legislazione civile e penale ebbero egualmente iniziativa in questo recinto. Ebbene, a questa fiducia del Governo, la quale è conforme anche ad un desiderio che qui si manifestava, che l'iniziativa fosse più largamente usata a riguardo del Senato nella proposta delle leggi, a questa fiducia, dico, noi dobbiamo rispondere in modo da dimostrare che molto ci sta a cuore il secondare ed aiutare il Governo in tutti i suoi intendimenti savi e lodevoli.

La proposta che ora ci sta innanzi è certamente suggerita da alto intendimento del maggior bene della giustizia. Può darsi che nel concepirla il Governo non abbia sufficientemente tutelato quegli interessi e principii a cui testè io accennava.

La discussione ha appunto per oggetto di esaminare profondamente e migliorare tutte le parti delle proposte legislative che ne formano argomento. È questo il grande vantaggio delle leggi che non escono dalla volontà di un uomo solo, ma sono sottoposte alla discussione di persone diverse, che muovendo spresso da diversi punti di vista, arrivano ad un comune scopo, a quello cioè di trovare il meglio. Io credo che quando noi saremo discesi alla disamina dei singoli articoli di questo progetto, vi troveremo delle cose le quali sono non solo degne della nostra attenzione, ma anche della nostra approvazione.

Non respingiamo adunque, o Signori, il progetto come un nemico che non meriti d'essere ascoltato, ma apriamogli invece le porte come ad un amico che ci può recare cose utili e riforme vantaggiose. (Bravo.)

Presidente. La lista dei primi iscritti è esaurita; ora il signor Senatore Cadorna ha domandato la parola, io gliel'accordo. Non è necessario io credo che da me si aggiunga come, dopo una lunga discussione nella quale vennero esposte e discusse tutte le ragioni che governano questo progetto sia pregio dell'opera il limitarsi ora ai punti speciali, per non tornare sopra quella discussione generale che già ebbe larghissimo campo.

Non dubito che i miei colleghi intenderanno nella stessa maniera il metodo della discussione e con queste premesse io accordo la parola all'onorevole Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Io spero che non occuperò lungamente il Senato, e per abbreviare il più che posso la replica, che pure mi sento in obbligo di fare agli onorevoli miei contraddittori, dichiaro che mi asterrò dal ragionare sul merito di qualsivoglia degli articoli

speciali che sono stati proposti, riserbandomi nella discussione speciale a ribattere le osservazioni che si sono fatte a riguardo di ciascun articolo.

Perciò, siccome io aveva diviso il mio discorso in due parti, così non risponderò che a ciò che si riferisce alla prima, nella quale intesi a stabilire che le proposte modificazioni al Codice di procedura penale, siccome quelle che erano assai estese ed importanti, producevano molte altre modificazioni al codice, incalcolabili, senza una revisione. Io mi atterrò a questa sola parte e lascerò la seconda in cui aveva preso ad esaminare il merito dei principali articoli che fanno parte del progetto di legge.

Innanzitutto debbo fare qualche risposta alle cose dette dall'onorevole Senatore De Foresta. In verità mi è alquanto difficile il rispondere al suo discorso; primieramente perchè egli ha combattuto molte cose che io non ho detto, in secondo luogo perchè egli ha spostato lo scopo de' miei argomenti.

Egli disse che noi non vogliamo toccare neppure una virgola al Codice, disse che noi rifiutiamo ogni modificazione staccata, e su questo terreno mi ha combattuto.

Or bene, io ho dichiarato espressamente in principio del mio discorso, che non ammettevo questo progetto, solo perchè esso modificava estesamente e profondamente il Codice di procedura penale, con conseguenze incalcolabili, indeterminabili; ma ho dichiarato contemporaneamente che allora soltanto si potevano fare leggi staccate, che si trattasse di cose di poco momento, e di cose che, quantunque più gravi, non si legassero intimamente col Codice di procedura, e non avessero una gran portata su di esso, e concorresse poi la condizione dell'urgenza.

Ha detto parimenti l'onorevole Senatore De Foresta che per ciò solo che io non ho parlato degli articoli 8, 9, 18, 19, 21, 22, nel mentre che io aveva invece vivamente combattuto gli altri articoli, se ne doveva inferire che li ho approvati, e che ho quindi riconosciuto che almeno nella legge vi era anche qualche cosa di buono.

Or bene, io ho dichiarato invece nel mio discorso ed al principio del medesimo, che sebbene io avrei potuto nella discussione generale parlare di parecchi altri articoli, mi asteneva dal farlo attenendomi solo ai principali e riserbandomi di esporre le mie ragioni sugli altri nella discussione speciale, locchè escludeva assolutamente quell'implicita e generale approvazione degli articoli succennati, che l'onorevole Senatore De Foresta volle inferire dal mio silenzio.

Disse parimenti l'onorevole Senatore De Foresta che io aveva espresso il desiderio che si fosse prontamente proceduto alla presentazione della revisione del Codice penale; ma, nel perdersi il mio Collega, non feci mai una simile dichiarazione. Ho detto che desiderava che il Governo si occupasse di codesta revisione, ma non dissi che questa revisione dovesse essere prontamente

presentata, onde è che alle ragioni addotte dall'onorevole Senatore De Foresta a questo riguardo, il mio discorso non dava alcun fondamento.

L'onorevole Senatore De Foresta all'oggetto di provare che non era punto cosa nuova che si facessero leggi staccate in materia penale, sebbene queste leggi fossero estese, e profondamente modificassero il Codice, adduceva esempi. Egli citava in ispecie tre esempi della Francia, l'uno del 1832 e due altri del 1863, nel primo dei quali diceva essersi modificati più di cento articoli, in uno degli altri sessantacinque articoli, e coll'ultimo si era istituita una speciale forma di giudizio per reati scoperti in flagranza.

Voi crederete, o Signori, che queste prove addotte contro di me, che combattei le leggi staccate, siano esempi di leggi staccate, fatte in Francia in materia penale, e molto estese e radicali. Ebbene non è così ed è precisamente l'opposto. In Francia nel 1832 e nel 1863, invece di procedere col sistema che è difeso dall'onorevole De Foresta, si procedette col sistema che io reputo il solo conveniente ed attuabile in materia di variazioni profonde e radicali al Codice di procedura penale: e ve ne darò la prova.

Colla legge 1° maggio 1832 si modificarono 10 articoli del Codice di procedura penale, introducendoli nel Codice e mantenendo loro persino gli stessi numeri degli articoli a cui erano surrogati. Colla stessa legge si modificava il Codice penale in 101 articoli, e questi articoli, allora votati dal Parlamento francese, furono posti al luogo e sotto gli stessi numeri che avevano nel Codice penale quelli che vennero abrogati.

Ma ciò non basta! L'ultimo articolo di questa legge ordinava al Governo di pubblicare immediatamente una nuova edizione dei due Codici, e d'introdurre in questa nuova edizione le variazioni che erano in quella circostanza state votate.

Voi vedete, o Signori, che in quella circostanza, lungi dall'essersi fatta una legge staccata, si è fatto una vera revisione dei Codici; i Codici non hanno perduto nè punto nè poco della loro integrità ed unità, e le variazioni che si sono introdotte sono state coordinate coi Codici stessi.

Ciò che ho detto ora della legge del 1832 avvenne anche della legge 13 maggio 1863 colla quale si sono variati 65 articoli del Codice di procedura penale, poichè anche questa abrogazione e surrogazione fu fatta nello stesso, preciso, identico modo con cui venne fatta quella del 1832.

Successivamente colla legge 1° giugno 1863, che fu pure citata dall'onorevole De Foresta, non si fecero che 7 articoli, e questi non portarono nessuna modificazione al Codice di procedura penale, poichè non furono che un'aggiunta fatta alle disposizioni del Codice stesso, la quale per la sua natura non variava per nulla alcuna delle disposizioni che sono contenute nel Codice. Si fecero disposizioni per caso speciale di reati in flagranza

nel qual caso si stabilì una specie di procedimento statario.

Da ciò giudicherà il Senato se si potessero questi esempi addurre contro le conclusioni che io aveva prese e come per l'opposto da questi stessi esempi ne venga una conferma all'opinione che ho sostenuto.

Io ho addotto moltissime prove delle variazioni espresse e dirette che l'attuale progetto di legge introduceva nel Codice di procedura penale; ho esaminati, non tutti, ma alcuni dei principali articoli che compongono il presente progetto di legge, ed ho indicati quali erano gli articoli del Codice che erano od abrogati o modificati, mediante un'estensione o mediante una limitazione. Da questi ragionamenti io inferiva, non già che il Codice non possa essere anche larghissimamente modificato con una revisione, ma unicamente stabiliva il fatto delle dette modificazioni estese e profonde, per venirne poi alla conseguenza che queste modificazioni ne importavano moltissime altre, il cui numero e la cui entità era incalcolabile in vista dell'inscindibilità e compattezza del Codice, ed anche di queste conseguenze indirette diedi parecchi esempi.

L'onorevole Senatore De Foresta ha preso in esame solo tre esempi che io ho adottati in prova di questo mio assunto. Se non che anche per questi egli ha spostato il terreno della questione. Io adduceva questi esempi non per combattere il merito intrinseco delle disposizioni di questa proposta, ma li adduceva unicamente per provare che la grande estensione delle modificazioni espresse conduceva alla conseguenza che i mutamenti che indirettamente ne seguivano nel Codice erano moltissimi ed indeterminabili. Per l'opposto l'onorevole Senatore De Foresta, combattendo questi miei argomenti, saltando a piè pari e ponendo in disparte lo scopo per cui io li aveva adottati, li combattè come se io li avessi arrecati contro il merito intrinseco delle disposizioni del progetto.

Dei tre esempi, il primo è quello relativo al giudizio d'opposizione. Io aveva detto che, abolito il giudizio d'opposizione in prima istanza ed in appello, ne seguiva indirettamente che in parecchi casi non vi sarebbe stato più rimedio alcuno pel condannato.

Adduceva questo fatto perchè esso fosse al Senato come esempio di una conseguenza che veniva indirettamente dalle disposizioni della legge nella parte che riguardava l'abolizione del giudizio d'opposizione. Questo esempio non era punto diretto a combattere il merito intrinseco di questa proposta, sul che aveva fatto le mie riserve.

L'onorevole Senatore De Foresta prendendo a rispondere a questa prova, la combattè dicendo che l'abolizione dell'atto d'opposizione era una cosa buona e che doveva ammettersi, e che era cosa piena di inconvenienti il mantenere il giudizio di opposizione. Il Senato scorderà di leggieri che una tale risposta non colpiva punto l'argomento che io aveva addotto nè lo scopo per il quale lo aveva arrecato. Rimane perciò dimo-

strato che il fatto della conseguenza indiretta che aveva indicata a questo riguardo sussiste, e che quindi rimane in tutto il suo vigore cotesto che fu uno degli argomenti validi che ho adottati per provare che le abrogazioni espresse proposte portano delle abrogazioni e delle modificazioni indirette incalcolabili.

Ho addotto un altro esempio. Attualmente io diceva, le sentenze dei tribunali correzionali che non eccedono la somma di lire 300 sono inappellabili; ma pel solo fatto che voi cangiate il sistema di procedere pei reati importanti tal pena, tutte codeste sentenze diventano appellabili; ed eccovi, soggiunti, un'altra conseguenza indiretta del sistema di fare modificazioni estese senza rivedere il Codice.

L'onorevole Senatore De Foresta, invece di provare che questa conseguenza non sussisteva, si pose a provare che era giusto e naturale che, dopo che le sentenze per L. 300 di multa fossero passate nella competenza dei giudici, esse dovessero essere appellabili, dappoichè erano appellabili quelle che non oltrepassavano le lire 20 d'ammenda, secondo il codice, e le lire 30 secondo il progetto di legge. Ma qui pure scorderà il Senato che questa risposta non scioglie la difficoltà, nè è in relazione alcuna coll'argomento che io aveva addotto; imperocchè io non ho mai detto che, ove si debbano dare ai giudici le cause che portano 300 lire di multa si dovesse negare l'appello, quando l'appello è in ora dal codice ammesso al di sopra dell'ammenda di lire 20: ma ho detto, voi fate una legge che produce questa conseguenza: che non è conseguenza diretta di una disposizione della legge, ma è una di quelle moltissime che verranno dall'inscindibilità del Codice. Il signor Senatore De Foresta non ha risposto a questa difficoltà, la quale perciò sussiste pienamente come uno degli esempi da me recati a prova.

Un altro esempio, ed è l'ultimo a cui ha risposto il Senatore De Foresta, io l'ho dedotte dall'art. 322 del Codice penale.

Dissi: l'art. 322 non ha relazione alcuna colle disposizioni che si contengono nell'attuale progetto; eppure da questo progetto di legge viene una conseguenza, che è effetto dell'azione di quest'articolo combinata col medesimo. A tal fine feci notare che non si può, secondo l'articolo 322, andare in Cassazione per ragione di nullità di forme incorse prima della sentenza, se non si è fatta una riserva ed una protesta prima della sentenza stessa.

E soggiungeva: se voi avete una causa avanti un tribunale di circondario la quale sia stata giudicata in contumacia e in prima istanza ed in appello, essa non potrà mai andare in Cassazione per le dette nullità di forma, perchè l'articolo 322 combinato col vostro progetto ve lo impedisce, e ve lo impedisce per la ragione che nella vostra legge avete una disposizione che abolisce il giudizio di opposizione, il quale era l'unico mezzo, la sola occasione in cui il condannato in con-

tumacia potesse fare quella dichiarazione richiesta dall'articolo 322.

A ciò rispose inoanzi tutto l'onorevole Senatore De Foresta, non ammettendo che avvenisse una tale conseguenza, ma resistendo a ciò le letterali disposizioni del Codice e del disegno di legge, finì poi col dire, che se sarà necessaria una spiegazione egli l'ammetterà.

Con ciò dunque si ammise la verità di quanto io aveva allegato; cioè che la combinazione di quelle disposizioni produceva quella conseguenza indiretta, a riparare la quale si dovrebbe aggiungere una modificazione all'articolo 322 del Codice di procedura penale. Ed io non ne volevo di più perchè questo esempio lo addussi unicamente per provare uno degli effetti indiretti della legge. Se non che gli esempi che ho adottati, non sono che pochissimi fra i moltissimi che si potrebbero dare facilmente di modificazioni indirette, richiedenti altrettanti spiegazioni e variazioni ad altre parti del Codice.

Quelle spiegazioni che l'onorevole Senatore De Foresta ammetterebbe in riguardo alla questione di cui sto discorrendo, e le modificazioni che sarebbero necessarie alle disposizioni dell'articolo 322 del Codice sarebbero pure necessarie per una gran quantità di altri articoli per identità di cause e di circostanze.

Quanto poi agli altri esempi che ho adottati, di modificazioni espresse ed implicite, l'onorevole Senatore De Foresta si tolse d'imbarazzo in brevi parole, dicendo cioè che le modifiche proposte nella legge sono buone; quasi che ciò rispondesse all'argomento che io ne deduceva per provare l'estensione delle modificazioni, la loro importanza e le conseguenze indirette su molte parti del Codice.

Ed in vero, o buone o non buone che siano queste disposizioni, io volli provare e provai che modificavano estesamente e radicalmente il Codice, e ciò che si doveva mostrare in contrario era che quelle estese e radicali modificazioni non c'erano, od almeno che, sebbene si trattasse di un Codice uno e assai compatto, queste disposizioni non producevano, nè potevano produrre le conseguenze che io indicava. Ciò è quanto dovevasi dimostrare per combattere il mio discorso, ma ciò è quanto non si è fatto e si è evitato di fare collo spostare, come dissi, il terreno della questione e lo scopo dei miei ragionamenti.

Dopo di ciò, l'onorevole signor Senatore De Foresta si diceva dispensato dal dare ulteriori risposte, perchè fosse presto fatto il dire che il progetto sconvolgeva il Codice, ma che bisognava provarlo; e ciò egli diceva dopo di aver combattute le mie prove col sistema del quale ho ora parlato.

A petto di ciò, lascio al Senato di giudicare se le osservazioni fatte intorno alla prima parte del mio discorso dall'onorevole Senatore De Foresta, abbiano potuto infirmare le prove che ho addotte; se resti meno dimo-

strato che tutte le modificazioni espresse e dirette, che ho minutamente e specialmente indicate per cenno di articoli non esistano; se quelle disposizioni non colpiscano realmente parecchi dei principii fondamentali del Codice; se non rimanga dimostrato che il Codice essendo compatto ed uno per materia, per iacopo e per principii, queste modificazioni non possono a meno di non recar moltissime altre importanti modificazioni nel Codice stesso, e se infine non rimanga perciò dimostrato che il presente disegno di legge produce lo sconvolgimento del Codice medesimo.

Io non dirò altro delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De Foresta, poichè il resto del suo discorso si riferisce al merito di molti articoli, sul che mi sono riservato di parlare in occasione della discussione speciale.

Ora dirò poche cose in risposta al discorso dell'onorevole Senatore Vacca.

Egli non si è occupato di confutare la prima parte del mio discorso, ed entrò in generali e dotte osservazioni teoriche, sulle quali non credo di dovermi trattenere, siccome quelle che non paionmi strettamente connesse col presente disegno di legge.

Egli disse che coi provvedimenti locali, che si porrebbero per le provincie meridionali, si comprometterebbe il principio dell'unità. Confesso che non so comprendere nè trovare la base di questa affermazione.

Se si trattasse di rompere l'unità del Codice, cioè di fare ciò che parrebbe a taluni, che si potesse, applicando questa legge soltanto alle provincie napoletane o ad alcun'altra provincia, in cui si verificassero gli stessi bisogni, io comprenderei come si potesse dir rotta l'unità legislativa.

Ma nel rimedio locale che consisterebbe nell'aggiungere classi temporanee, nell'aumentare il numero dei tribunali, o variarne la circoscrizione, in fede mia, non so vedervi una rottura dell'unità, la quale certamente non dipende da che vi sia, o non, qualche tribunale o qualche classe di più nei luoghi in cui non ve ne siano abbastanza.

L'onorevole Senatore Vacca, a proposito di ciò che dissi dei Codici penali delle provincie napoletane, cioè, che essi erano leggi borboniche, ci parlò del Filangieri, e di Mario Pagano, quasi che dicendo poco bene di quei Codici si facesse ingiuria a quegli uomini sommi, i quali, come disse molto giustamente l'onorevole signor Ministro, sono gloria d'Italia.

Io penso che se Filangieri e Mario Pagano sentissero ciò che diciamo di loro, dovrebbero altamente meravigliarsi di essere tenuti responsabili dei Codici penali del regno borbonico; imperocchè, sebbene consenta che le molte cose buone di quei Codici sono state la conseguenza delle dottrine coraggiosamente e sapientemente insegnate da quei dotti giureconsulti, ciò non pertanto tengo per certo che essi non si disporrebbero a prendere la responsabilità dei medesimi come di cosa pro-

pria. Parimi perciò che la citazione e di Filangieri e di Mario Pagano non abbia grande relazione colla presente questione, nè valga ad escludere quanto affermai, cioè che quei Codici, come quelli di Modena e di Austria nella materia penale piuttostochè italiani dovessero appellarsi borbonici od austriaci.

Aggiungerò ora poche risposte all'onorevole Senatore Coppola.

Anzitutto noterò che le sue osservazioni non sono state dirette allo scopo di provare che l'attuale Codice di procedura penale fosse in se stesso vizioso e che dai vizi del Codice provenissero gli inconvenienti che si verificano nelle provincie meridionali.

Egli provò che vi erano gravi inconvenienti in quelle provincie, ma stabilì parimenti che essi lungi dal dipendere da vizi che siano nel Codice di procedura penale sono conseguenza di circostanze locali, cioè di che la circoscrizione della giurisdizione non si trova abbastanza in relazione col riparto dei lavori e delle competenze stabilite nel detto Codice.

Ognuno vede quanto la causa di codesti inconvenienti debba influire sulla scelta dei rimedii da adoperarsi. Io ho già dichiarato e dichiaro nuovamente che riconosco l'esistenza di quegli sconcerati, sebbene creda che in qualche parte sianesi esagerati, e che appunto li abbia esagerati alquanto l'onorevole Senatore Coppola adducendo l'esempio singolare dei grandi sconcerati che si producono a Paola ed a Cosenza in modo veramente eccezionale, come a prova di ciò che accade in tutte le provincie meridionali.

Ma qual è la conseguenza che segue dal e osservazioni fatte dal signor Senatore Coppola?

La conseguenza è che vi ha necessità di un rimedio locale come locale è il male; rimedio il quale deve essere e temporaneo e permanente.

Dico che deve essere e temporaneo e permanente perchè le cause che producono gli inconvenienti sono anche esse in parte temporanee ed in parte permanenti.

Sono temporanee le cause che provengono dai rivolgimenti politici, dal fatto che per effetto di quei rivolgimenti la giustizia non potè avere per qualche tempo quel celere corso che ha nei tempi ordinari e da che nei tempi che sono trascorsi, per circostanze particolari, il numero dei reati ha dovuto aumentare; coteste sono cause temporanee, le quali non si riprodurranno in avvenire.

È necessario ancora un rimedio permanente perchè v'hanno cause permanenti, tra le quali sono la distanza, la mancanza di strade e la circoscrizione la quale è viziosa perchè troppo estesa.

Ora, il rimedio locale (ed in ciò concorro coll'avviso dell'onorevole collega il Senatore Castelli), il rimedio locale temporaneo consiste nel far ciò che già altra volta si fece in simili circostanze in altre provincie, allorchando vi era un grande ammasso di lavoro arretrato da spedire, cioè nell'aggiungere ai tribunali

delle sezioni temporanee, le quali all'ordine della Corte di Cassazione od in quel miglior modo che si crederà opportuno, si rechino ne' luoghi in cui v'ha bisogno di maggiori sussidi di giudici nell'intento di mettere al corrente il corso degli affari.

Il mezzo locale e permanente di cui è pur mestieri di occuparsi, e che debbesi attuare prima che cessi l'uso del rimedio temporaneo consiste nel variare alquanto la circoscrizione nei luoghi nei quali è più viziosa, in relazione al Codice di procedura, aumentando il numero dei tribunali laddove essi non bastano per la popolazione, e per gli affari, e per le distanze.

L'onorevole Senatore Castelli ha già provato ieri che ciò non porterebbe nessun aumento di spesa, dappoichè si dovrebbero contemporaneamente abolire molti tribunali e nell'Italia superiore e nell'Italia centrale; dacchè molti membri del Pubblico Ministero nell'Italia superiore potrebbero essere di così tolti; e dacchè infine v'ha una massa d'impiegati nelle provincie napoletane addeita ai tribunali, che distribuita nei nuovi tribunali che si stabilirebbero, basterebbe al servizio di queste nuove giurisdizioni.

E qui debbo rispondere ad un appunto che fu fatto or ora dall'onorevole Senatore Vigliani. Egli disse: volete voi dunque mandare i membri del Pubblico Ministero dell'Alta Italia a farla da giudici nelle provincie meridionali, perchè ritornino poi a riassumere le funzioni di Pubblico Ministero?

Mi permetterà l'onorevole Senatore Castelli che io risponda per lui al Senatore Vigliani che egli non ha mai pensato a destinare i membri del Pubblico Ministero alle funzioni di giudici. Egli ha detto: stabilendo nuovi tribunali, voi dovete di necessità metterci un capo di Pubblico Ministero e dei sostituti. Ora questi, invece di nominarne dei nuovi, prendeteli nelle provincie dell'Alta Italia, nelle quali ve n'è ad esuberanza, e così non avrete una spesa maggiore da fare a tale riguardo.

Quanto alla spesa debbo soggiungere che se non vi sarà aumento di spesa coll'attuazione di questo sistema, vi sarà inoltre tutto quel risparmio di cui ho fatto cenno nel mio discorso parlando delle spese che sarebbero cagionate dall'attuazione del presente disegno di legge.

Dunque due rimedi sono da adoperarsi: uno temporaneo, quello delle classi; l'altro permanente, quello cioè di una migliore circoscrizione delle giurisdizioni, con un aumento di tribunali. Tale esser debbe, a mio avviso, il modo di provvedere ai danni transitori ed a quelli permanenti che ora si verificano nelle provincie che sono state dal signor Ministro citate. Con questo sistema non è puuto necessario di metter mano al Codice di procedura penale neppure per le provincie meridionali, nè di introdurre in esso modificazioni che avendo effetto in tutto il Regno, si applicherebbero a molte provincie nelle quali non si verificano gli stessi inconvenienti delle provincie meridionali, ed in alcune

delle quali per l'opposto si verifica un inconveniente contrario, ed è che i tribunali abbiano poco da fare. In tal modo si eviterebbero modificazioni al Codice pericolosissime pel modo inconsulto con cui verrebbero fatte.

Non mi fermerò su quella prima parte del dotto ed erudito discorso dell'onorevole Senatore Vigliani nella quale ha parlato dell'unità di legislazione che egli non crede possa dirsi esistere in Italia. Mi basterà a questo riguardo di notare che se in molta parte della legislazione, e principalmente nella civile molto opportunamente, in vista di gravi ragioni, si conservò in ogni provincia la legislazione che per lo addietro l'aveva regolata, però nella materia penale si è creduto, ed a ragione, di non poter fare a meno di non ammettere la unificazione.

L'onorevole Senatore Vigliani venendo al vero punto della questione, disse che certamente non sarebbe ammissibile una modificazione del Codice di procedura che avesse per conseguenza di mettere a soqquadro il Codice stesso, ma egli negò che questa conseguenza venisse dal proposto disegno di legge.

Ragionando egli sulle conseguenze dell'art. 4 relativo alla estensione della competenza dei giudici e rispondendo alle cose da me dette egli affermò che quest'articolo non portava variazione di principii del Codice e che si trattava in sostanza di delitti minimi.

Però con ciò che io ebbi l'onore di esporre al Senato io credo di aver dimostrato che le variazioni prodotte nel Codice espressamente dal solo articolo 1° e dal 4 erano grandissime e radicali, poichè per esse si surroga tutta una procedura ad un'altra procedura, perchè fra le altre cose, oltre alle minori garanzie che venivano dal surrogare un giudice solo ad un collegio, dal surrogarvi un giudice che non ha nè in se stesso, nè intorno a sè nessuna delle condizioni necessarie a costituire un buon giudicante, ne venivano molte altre minorazioni di guarentigie di una buona e celere ed economica giustizia, ed altra ora ne potrei aggiungere, come sarebbe la suppressione del processo scritto mediante la surrogazione della citazione diretta stabilita dalla procedura per le contravvenzioni.

Insonma la surrogazione della procedura delle contravvenzioni costituisce un vero cangiamento dei rapporti stabiliti dal codice tra le guarentigie della procedura ed i reati; cangiamento il quale tocca essenzialmente ai principii che fanno in ciò servito di base al Codice di procedura, le quali basi sarebbero ora variate.

Ma l'onorevole Senatore Vigliani non ammette che la sola applicazione di un sistema di procedura ad altri reati sia una modificazione fatta al codice.

Egli parmi che allegasse a tal fine che il giudice incaricato di giudicare i delitti di cui si tratta colla procedura delle contravvenzioni, è quello stesso pel quale il Codice ha creato questo sistema di procedere, e che perciò non v'ha per lui variazione alcuna. Ma non è

da questo punto di vista che debbe riguardarsi la presente questione.

Onda conoscere se vi sia minorazione di garanzie e modificazione al Codice non debbono mettersi in confronto il sistema di procedura col giudice che lo deve attuare, ma sibbene sono a paragonarsi le due procedure in relazione agli incolpati. Ora, se voi applicate ai reati a cui il sistema contravvenzionale non era stato creduto sufficiente, evidentemente voi cangiate sostanzialmente le disposizioni del Codice nel senso che le garanzie maggiori, ed il sistema che per quei reati era stabilito non sono più applicabili; e non hanno più vigore per quei reati le relative disposizioni del Codice di procedura, nel mentre che in vece vengono ad aver vigore per quei reati i sistemi di procedimento che erano stabiliti solo per le contravvenzioni, con corrispondente modificazione estensiva dei relativi articoli del Codice. In ciò consistono appunto le modificazioni fatte al Codice dall'articolo 4. Nè si dica che questa variazione non esista, perchè si è fatta con un solo articolo a moltissimi articoli del Codice di procedura penale.

Non v'ha di fatto differenza alcuna in che quelle variazioni dipendano da un articolo solo, che ne modifichi cento, ovvero da che la modificazione siasi scritta in ciascuno dei cento articoli, quando in fatto ciascuno di essi è modificato con una disposizione, che ne allarghi o che ne restringa il soggetto, ovvero l'applicazione. L'effetto sarà pur sempre, che caduno di quegli articoli si applicherà a reati nuovi, o cesserà di applicarsi ad alcuni di quelli ai quali il Codice li aveva voluti applicare. Che pertanto la modificazione od estensiva o limitante si faccia con un articolo solo o che si faccia in ciascuno dei cento articoli ciò a poco monta, chè saranno cento articoli i quali da un articolo solo hanno ricevuto una modificazione uguale.

Parlò pure l'onorevole Senatore Vigliani della soppressione dell'atto di opposizione, e dicendo che egli lo riputava un pleonasma, ha ammesso che vi sarà qualche cosa da fare per le conseguenze indirette che da me furono notate. Siccome io non intendo ora di parlare del merito di quest'articolo, ma unicamente di questa materia in quanto io me ne giovai per provare una modificazione indiretta che segue dalle disposizioni del progetto, così non posso a meno di non vedere nella risposta dell'onorevole Senatore Vigliani l'ammissione che la conseguenza che io aveva indicato sussiste, e che perciò ha forza rispetto allo scopo a cui l'aveva indirizzata.

Il signor Senatore Vigliani non essendosi più oltre occupato della prima parte del mio discorso, non mi resta più nulla a soggiungere in risposta alle sue considerazioni, essendochè altrimenti dovrei entrare nelle quistioni che riguardano il merito degli articoli che fanno parte del progetto.

L'onorevole Senatore Vigliani ha parimenti negato che i rimedi da adottarsi per le provincie meridionali possano essere locali o temporanei. A questo riguardo non ho che a richiamare le cose testè dette, per le quali mi pare di aver provato, che con rimedi locali temporanei e con altri permanenti si rimedia ai mali che sono lamentati nelle provincie meridionali. Intanto si potrà spingere avanti la revisione del Codice di procedura penale, la quale sarà poi un miglioramento definitivo per tutto il Regno.

Ora non mi rimane che di fare qualche osservazione sopra oggetti che non si attengono strettamente alla questione generale che io ho fin qui discussa, ma che parimenti non entrano nella discussione speciale degli articoli.

Voci. A domani, a domani.

Senatore Cadorna. Pregherei il Senato a rimandare il seguito a domani. Non ho molto più a dire, ma sono stanco; il Senato, per l'ora assai avanzata, è spopolato, nè so a che gioverebbe il continuare.

Presidente. Domani, dopo il signor Senatore Cadorna....

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Senatore De Foresta. Domando la parola per domani.

Presidente. Domani darò la parola al signor Senatore De Foresta, ma prego i signori Senatori di volere avvertire che le discussioni parlamentari non ammettono questo scambio di osservazioni continue. Non è più una discussione generale, che sicuramente è già esaurita la materia, poichè si è prolungata per sette sedute: procedendo in questo modo non avrebbe più termine.

Il signor Senatore De Foresta ha domandato la parola, io non glie la posso negare, ma egli apprezzerà come io e tutto il Senato la necessità di non trasformare una discussione generale in una discussione reciproca, in uno scambio di dialoghi per opinioni personali, di singole dichiarazioni.

Premessa questa dichiarazione, io accorderò domani la parola al Senatore De Foresta.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).